



DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 897 DEL 10/10/2025

Settore: SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO, TRAMITE INVITO DIRETTO, NEI CONFRONTI DI ASP “DISTRETTO DI FIDENZA” - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PER I SERVIZI DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE “CASA IL PONTE” E SEMIRESIDENZIALE “CASA IL PONTE” E “L'ATELIER”.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28 marzo 2019, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013, esecutiva e s.m.i..

Visto il decreto n. 3 del 16 gennaio 2025, ad integrazione del precedente decreto n. 2 del 9 gennaio 2025, con cui si conferma al Dott. Filippo Botti le funzioni gestorie e le relative responsabilità legate all'incarico dirigenziale del Settore Amministrativo, così come definito nell'organigramma e funzionigramma approvati con deliberazione di giunta comunale n. 239 del 10/12/2024, in vigore dal 1/1/2025, e quindi come segue:

SETTORE AMMINISTRATIVO:

Servizio Affari Generali;

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, ivi compresa la responsabilità dirigenziale della gestione associata del servizio “Gestione e amministrazione del personale” tra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2024, che vede il Comune di Fidenza quale capofila;

Servizio Sociale;

Servizio Istruzione pubblica;

Servizio Cultura e Turismo;

Servizi Finanziari;

Vista la determinazione dirigenziale n. 134 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Servizio sociale e Ufficio Distrettuale di Piano alla dott.ssa Elisa Floris, con decorrenza dal 01/03/2025 – 28/02/2028;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30 dicembre 2024, esecutiva, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30 dicembre 2024, esecutiva, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del d.Lgs. n. 267/2000 e articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 del Comune di Fidenza e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16 gennaio 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta comunale n. 57 del 27 marzo 2025, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e s.m.i.;

Richiamata la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio- sanitari (ed eventuali successive modifiche/integrazioni - s.m.i) e in particolare:

- la Legge Regionale (L.R.) n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n.2 del 12 Marzo 2003 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale* e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 564 del 01 Marzo 2000 “Documento coordinato della normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie”;
- la DGR n. 772 del 29 Maggio 2007 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell’art. 38 della L.R. n. 2/2003”;
- la DGR n. 1206 del 30 Luglio 2007 “Fondo Regionale non autosufficienza, indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 509/2007”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 Aprile 2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la DGR n. 2109 del 21 Dicembre 2009 “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la DGR n. 390 del 28 Marzo 2011 “AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la DGR n. 1899 del 10 Dicembre 2012 “Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari”;
- la DGR n. 1828 del 09 Dicembre 2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accREDITamento dei servizi sociosanitari”;
- la DGR n. 292 del 10 Marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accREDITati”;
- la DGR n. 1018 del 7 Luglio 2014 “Modifica D.G.R. n. 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la DGR n. 715 del 15 Giugno 2015 “AccREDITamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la DGR n. 273 del 29 Febbraio 2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati provvisoriamente e /o definitivamente”;
- la DGR n. 664 del 22 Maggio 2017 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”;
- la Delibera di Assemblea Legislativa regionale n. 120 del 12 Luglio 2017, con la quale è stato approvato il Piano sociale e sanitario 2017- 2019, incluse le linee di intervento relative al Fondo per la Non Autosufficienza a sostegno di anziani e disabili non autosufficienti;
- la DGR n. 1516 del 17 Settembre 2018 “Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accREDITati”;
- la DGR n. 1429 del 02 Settembre 2019 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i”;
- la DGR n. 1422 del 26 Ottobre 2020 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i”;

- la DGR n. 1625 del 28 Settembre 2022 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 recante “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio- sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- la DGR. n. 2120 del 05 Dicembre 2022 “Accreditamento socio-sanitario – Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”;
- la DGR n. 2242 del 18 Dicembre 2023 “Adeguamento della remunerazione dei Servizi socio-sanitari residenziali accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;
- la DGR n. 1637 del 08.07.2024 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;
- la DGR n. 1638 del 08 Luglio 2024 “Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio sanitario e disposizioni transitorie”;
- la DGR n. 1110 del 07.07.2025 “Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative”;

Premesso:

- che i Comuni di Fidenza (Comune capofila del Distretto di Fidenza), Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, SissaTrecasali, Soragna, PolesineZibello, hanno sottoscritto la “Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali previste dagli Accordi di Programma per la strutturazione dell'Ufficio di Piano, la definizione delle modalità di gestione del fondo per la non autosufficienza, per l'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari, per il coordinamento e la gestione di azioni e servizi educativi a valenza distrettuale Anni 2024 – 2025 – 2026”, Raccolta Scritture Private del Comune di Fidenza n. 1263 del 31/12/2023;
- che il Comitato di Distretto ha approvato in data 4/12/2024 il documento di programmazione dei servizi per la non autosufficienza ai sensi della D.G.R. 1638/2024, di cui all'Allegato 1 dello stesso, quale atto integrativo all'”Accordo di Programma per l'approvazione del Programma attuativo 2024 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, triennio 2018-2020 Distretto di Fidenza”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/12/2024 con la quale il Comune di Fidenza:

- ha recepito il documento di programmazione dei servizi per la non autosufficienza approvato in data 04/12/2024 dal Comitato di distretto quale atto integrativo del Programma attuativo 2024 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, triennio 2018-2020 Distretto di Fidenza;
- ha stabilito di procedere (quale Comune capofila del Distretto di Fidenza) ad attivare, in qualità di Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) ai sensi della DGR n. 1638/2024 e con priorità ai servizi con provvedimento di accreditamento in scadenza al 31.12.2024:
 - 1) la procedura di accreditamento dei servizi per la non autosufficienza attraverso avviso pubblico per la selezione dei soggetti gestori pubblici e privati, con disponibilità di una struttura, autorizzata al funzionamento, presso cui svolgere il servizio socio-sanitario, con la precisazione che:
 - a) per quanto riguarda i soggetti gestori pubblici accreditati si procederà direttamente alla contrattualizzazione;
 - b) per quanto invece riguarda i soggetti gestori privati accreditati si rinvia a quanto previsto al successivo punto 2 della deliberazione sopra richiamata;
 - 2) la procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali attraverso avviso pubblico, secondo la programmazione distrettuale allegata al medesimo atto;
 - 3) la procedura di selezione accreditamento dei soggetti gestori privati e contrattualizzazione per la gestione dei servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica, attraverso avviso pubblico (cosiddetta “procedura unica”);
- ha dato atto che il Dirigente competente avrebbe provveduto all'assunzione degli atti conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresa l'eventuale proroga dei contratti di servizio in scadenza al 31.12.2024 per i servizi accreditati sulla base della DGR 514/2009 e s.m.i.;

Precisato che, per quanto attiene la procedura di accreditamento, i relativi provvedimenti devono essere adottati da soggetti dotati di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, definiti come Soggetti Istituzionali Competenti (SIC) per l'ambito distrettuale e che per il Distretto di Fidenza il Soggetto Istituzionale Competente è il Comune di Fidenza – Servizi Amministrativi- Servizio Ufficio di Piano distrettuale;

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 22/12/2024 era stato approvato l'”Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accREDITAMENTO socio-sanitario dei servizi per la non

autosufficienza di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n. 1638/2024 – Approvazione avviso rivolto a gestori pubblici e privati con disponibilità immobile (servizi in scadenza al 31.12.2024)”;

- che il predetto Avviso Pubblico veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e all’Albo Pretorio, con termine per la presentazione delle domande in scadenza al 14/02/2025;

Dato atto altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 30/12/2024 era stato approvato l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzate all’accreditamento socio-sanitario dei servizi per la non autosufficienza di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1638 del 08/07/2024 all. 1 art. 7 – Approvazione avviso rivolto a gestori privati all’interno di immobili di proprietà del Comune di Fidenza (servizi in scadenza al 31.12.2024)”;

- che il predetto Avviso Pubblico veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e all’Albo Pretorio e con termine per la presentazione delle domande in scadenza al 28/02/2025;

Considerato che nelle more dello svolgimento delle sopra richiamate procedure, al fine di garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali quali sono quelli oggetto di accreditamento socio-sanitario secondo la normativa regionale (con percorso e tempistiche condivise con gli Uffici di Piani distrettuali della provincia, d’intesa con l’Azienda AUSL) con Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 30.12.2024 sono stati prorogati, tra gli altri, sino al 30.09.2025 (con possibilità di ulteriore proroga sino al 31.12.2025) i seguenti contratti di servizio in scadenza al 31.12.2024:

- Ente gestore Ausl Parma Contratto di Servizio per la gestione del servizio di centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili Atelier (det. 542 del 13/07/2021 – rep. 372/2021);
- Ente gestore Ausl Parma Contratto di Servizio per la gestione del servizio di centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili Il Ponte (det. 542 del 13/07/2021 – rep. 370/2021);
- Ente gestore Ausl Parma Contratto di Servizio per la gestione del servizio di centro socio riabilitativo residenziale per disabili Il Ponte (det. 542 del 13/07/2021 – rep. 369/2021);

Dato atto:

- che l’art. 36 della L. 193 del 16/12/2024 ha stabilito che: “l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinqies, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026”;

- che la Regione Emilia-Romagna con comunicazione n. prot. 26564 del 13/01/2025, al fine di approfondire eventuali effetti sull’accreditamento socio-sanitario del richiamato art. 36 della Legge n. 193 del 16/12/2024, invitava i soggetti istituzionalmente competenti al rilascio dell’accreditamento sociosanitario, che hanno in iter le relative procedure ai sensi della disciplina nazionale e regionale di attuazione previgente alla l. 193/2024, a sospenderle temporaneamente e/o a postergarne l’avvio per un periodo non superiore a 90 giorni;

- che l’art. 21 quater della Legge 241/1990, prevede la possibilità per l’Amministrazione di sospendere l’efficacia del proprio atto "per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario" indicando nell’atto di sospensione anche il termine della sua durata, termine che può essere prorogato o differito una sola volta e che può anche essere ridotto se ricorrono sopravvenute esigenze;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 04.02.2025 con cui sono stati temporaneamente sospesi fino al 31.03.2025 i procedimenti relativi agli Avvisi pubblici sopra richiamati, stabilendo che al termine di tale periodo di sospensione o in qualunque altro momento qualora gli esiti degli approfondimenti in corso da parte della Regione Emilia Romagna lo rendessero opportuno, avrebbero potuto essere riavviati concedendo nuovi congrui termini connessi alla presentazione delle domande di accreditamento al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza alle procedure amministrative;

Dato atto che con nota prot. n. 297302 del 24.03.2025 (agli atti presso gli uffici) l’Assessora regionale al Welfare, Terzo Settore, Politiche per l’infanzia, Scuola, facendo seguito alla citata precedente comunicazione prot. n. 26564 del 13/01/2025:

- ha comunicato che la Regione Emilia-Romagna con propria delibera avrebbe fornito indicazioni in merito alle procedure di accreditamento e contrattualizzazione sospese dai Soggetti Istituzionali Competenti in ragione dei dovuti approfondimenti sugli effetti dell’ art. 36 della legge 16 dicembre 2024 n. 193;
- ha confermato, nelle more dell’adozione della suddetta delibera, la sospensione/postergazione dei

procedimenti come comunicato nella precedente del 13 gennaio u.s., ovvero fino alla scadenza del 13 aprile 2025 e comunque per il tempo necessario ai SIC a dare attuazione alla nuova deliberazione;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 31.03.2025 con cui è stata prorogata temporaneamente per ulteriori 6 mesi (sino al 30 settembre 2025) la sospensione (disposta con D.D. n. 62/2025) dei procedimenti relativi ai suddetti Avvisi pubblici, stabilendo che al termine di tale periodo di sospensione, o in qualunque altro momento qualora l'attuazione di quanto sarà disposto dalla nuova deliberazione regionale lo rendesse opportuno, avrebbero potuto essere riavviati, anche apportando le eventuali modifiche resisi necessarie dalla deliberazione regionale di prossima approvazione, concedendo nuovi congrui termini connessi alla presentazione delle domande di accreditamento al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza alle procedura amministrative;

Preso atto che con la DGR n. 1110/2025 la Regione Emilia-Romagna, nelle more della preannunciata riforma della normativa nazionale in materia, a seguito degli approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione attivata dalla medesima con il Ministero:

- ha sospeso l'efficacia della DGR n.1638/2024 nelle more della preannunciata revisione complessiva del sistema da parte del legislatore nazionale, fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all'eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale, precisando che trova applicazione la disciplina previgente di cui alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii.;
- ha fornito agli Enti territoriali competenti le indicazioni di:
 - confermare le sospensioni/postergazioni dei procedimenti di accreditamento già disposte dagli Enti territoriali competenti ai sensi della DGR 1638/2024, in attesa di addivenire a decisioni definitive;
 - di prevedere la proroga dei provvedimenti di accreditamento e dei contratti di servizio in essere per dare continuità ai servizi sociosanitari nel periodo interinale fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all'eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale;

Preso atto pertanto che con determinazione n. 839 del 24/09/2025 è stata disposta la revoca delle procedure ad evidenza pubblica relative a:

- Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accREDITAMENTO socio-sanitario dei servizi per la non autosufficienza di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n. 1638/2024 – Approvazione avviso rivolto a gestori pubblici e privati con disponibilità immobile (servizi in scadenza al 31.12.2024) approvato con determinazione dirigenziale n. 1261 del 22/12/2024;
- Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzate all'accREDITAMENTO socio-sanitario dei servizi per la non autosufficienza di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1638 del 08/07/2024 all. 1 art. 7 – Approvazione avviso rivolto a gestori privati all'interno di immobili di proprietà del Comune di Fidenza (servizi in scadenza al 31.12.2024) approvato con determinazione dirigenziale n. 1333 del 30/12/2024;

Rilevato che il Documento di programmazione dei servizi per la non autosufficienza, Atto integrativo all'”Accordo di Programma per l'approvazione del Programma attuativo 2024 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, triennio 2018-2020 Distretto di Fidenza”, approvato dal Comitato di distretto il 4/12/2024, e recepito con delibera di G.C. n. 252 del 17/12/2024 di approvazione del fabbisogno dei servizi in regime di accreditamento socio-sanitario, costituisce la base fondativa per le procedure successive di accreditamento;

Atteso che la normativa regionale in materia di accreditamento socio-sanitario stabilisce la titolarità delle funzioni di programmazione e governo in capo al Comitato di distretto consentendo a quest'ultimo, qualora ritenga tale scelta più opportuna per il territorio di riferimento, di gestire ed erogare direttamente, tramite una forma pubblica di gestione, i servizi e le prestazioni;

Rilevato altresì quanto previsto nello specifico dalla DGR n.772/2007, richiamata in premessa, per cui il processo di accreditamento deve tenere conto dell'”offerta” delle strutture e dei servizi gestiti da soggetti pubblici già esistenti e presenti nel territorio, in ragione del ruolo attribuito alle gestioni pubbliche dalla legislazione regionale di settore;

Dato atto pertanto che la programmazione approvata il 4/12/2024 ha confermato, a copertura del fabbisogno rilevato, tra i servizi e strutture per persone con disabilità i Centri socio-riabilitativi semiresidenziali per disabili “Casa Il Ponte” (n. 12 posti) e l'”Atelier” (n. 8 posti) e il Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili “Casa Il Ponte”(n. 12 posti), attualmente gestiti dal gestore pubblico Azienda USL di Parma distretto di Fidenza, prevedendone il trasferimento in capo ad ASP “Distretto di Fidenza”, Azienda Pubblica dei servizi alla persona dei Comuni del distretto di Fidenza, quale unica forma pubblica di gestione dei servizi socio-sanitari del distretto e ente delegato dai Comuni alla gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali e socio sanitari in materia di minori e famiglia,

adulti, disabili;

Tenuto conto che la DGR n. 1110 del 07/07/2025 ha disposto che nel caso di attivazione di nuovi servizi sono da applicare le procedure previste alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii. Allegato 1 capitolo 7 "La disciplina dell'accreditamento provvisorio";

Considerato che il Comitato di distretto nella seduta del 23/08/2025 ha preso atto di quanto deliberato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1110/2025 confermando quanto approvato nel documento del fabbisogno approvato il 4/12/2025 e conferendo mandato al Soggetto Istituzionale Competente di avviare l'iter di accreditamento provvisorio per i servizi per disabili soprarichiamati, in coerenza con gli atti di programmazione assunti dai Comuni e da ASP "Distretto di Fidenza" e con quanto condiviso nelle diverse sedi istituzionali preposte;

Preso atto che nelle diverse sedi istituzionali ASP "Distretto di Fidenza" si è dimostrata disponibile ad assumere la gestione dei servizi per disabili sopra richiamati, inserendo tale intervento all'interno del Piano Programmatico 2025-2027 dell'Azienda;

Dato atto che gli immobili di proprietà del Comune di Fidenza per i centri socio riabilitativi per disabili semiresidenziale e residenziale "Casa Il Ponte" sono concessi al soggetto gestore pubblico nell'ambito del contratto di servizio vigente tra Comuni del distretto, ASP "Distretto di Fidenza" e Ausl per la gestione degli interventi sociali e socio sanitari valevole per le annualità 2023-2027;

Richiamata la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 252/2024, con la quale il Comune di Fidenza ha disposto la messa a disposizione degli immobili sede dei servizi per disabili "Casa Il Ponte" al soggetto pubblico ASP "Distretto di Fidenza" per tutta la durata del nuovo accreditamento, in base quanto approvato dal Comitato di distretto il 4/12/2025;

Vista la nota, acquisita con prot. n. 48140/2025, con la quale la Direzione Generale dell'Azienda Usl di Parma ha espresso la volontà di rinunciare all'accREDITamento dei servizi di Centro socio-riabilitativo residenziale e semiresidenziale "Il Ponte" e Centro socio-riabilitativo semiresidenziale "L'Atelier" a far tempo dal 1 gennaio 2026, o comunque sino al completamento del nuovo procedimento di accREDITamento all'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP "Distretto di Fidenza", in coerenza con quanto definito nelle sedi istituzionali competenti;

Preso atto pertanto che la sopra citata determinazione n. 839/2025, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per dare attuazione a quanto approvato nella programmazione distrettuale del fabbisogno, ha prorogato fino al 31.12.2025:

- la durata dei seguenti atti di accREDITamento rilasciati dal Comune di Fidenza come di seguito indicato:

- Servizio centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Atelier" - gestito da Ausl Parma distretto di Fidenza – atto di rinnovo accREDITamento n. 1132 del 21/12/2019
- Servizio centro socio riabilitativo residenziale per disabili "Il Ponte" - gestito da Ausl Parma distretto di Fidenza– atto di rinnovo accREDITamento n. 1100 del 21/12/2019
- Servizio centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Il Ponte" - gestito da Ausl Parma distretto di Fidenza – atto di rinnovo accREDITamento n. 1079 del 21/12/2019

- la durata dei seguenti Contratti di servizio legati agli atti accREDITamenti di cui al precedente punto:

- Ente gestore Ausl Parma Contratto di servizio per la gestione del Servizio centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Atelier"(rep. 372/2021);
- Ente gestore Ausl Parma Contratto di servizio per la gestione del Servizio centro socio riabilitativo residenziale per disabili "Il Ponte" (rep. 369/2021);
- Ente gestore Ausl Parma Contratto di servizio per la gestione del Servizio centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "Il Ponte"(rep. 370/2021);

Considerato che, in relazione alla tipologia dei servizi da accREDITare, il Comune di Fidenza, Soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale, procede, previa adeguata motivazione, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, all'individuazione del Gestore del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto che la DGR 514/2009 e ss.mm.ii. Allegato 1 capitolo 7 "La disciplina dell'accREDITamento provvisorio" punto 7.3.2 prevede, la possibilità di procedere alla concessione dell'accREDITamento provvisorio tramite invito diretto, per l'individuazione del Gestore, qualora il servizio da accREDITare provvisoriamente possa essere garantito attraverso l'utilizzo dei servizi e delle strutture di proprietà pubblica già disponibili, la gestione diretta da parte di un ente

pubblico e la programmazione abbia evidenziato la non esistenza di una pluralità di soggetti gestori che possano candidarsi alla gestione del servizio da accreditare;

Ritenuto quindi di avviare la procedura, secondo le modalità dell'invito diretto ad ASP "Distretto di Fidenza, unica forma pubblica di gestione dei servizi socio-sanitari del Distretto di Fidenza ed ente delegato dai Comuni alla gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali e socio sanitari in materia di minori e famiglia, adulti, disabili, onde pervenire all'accreditamento provvisorio del Servizio Centro Socio-Riabilitativo residenziale per disabili "Casa Il Ponte", del Servizio Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "Casa il Ponte", del Servizio Centro Socio-Riabilitativo semiresidenziale per disabili "L'Atelier";

Dato atto che i rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati saranno disciplinati da appositi Contratti di servizio, secondo lo schema allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Documento di programmazione dei servizi per la non autosufficienza, Atto integrativo all' "Accordo di Programma per l'approvazione del Programma attuativo 2024 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, triennio 2018-2020 Distretto di Fidenza", approvato dal Comitato di distretto il 4/12/2024, e recepito con delibera di G.C. n. 252 del 17/12/2024, che ha previsto la gestione in capo ad ASP "Distretto di Fidenza", quale unica forma pubblica di gestione dei servizi socio-sanitari del Distretto di Fidenza ed ente delegato dai Comuni alla gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali e socio sanitari in materia di minori e famiglia, adulti, disabili, dei servizi di Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili "Casa Il Ponte" e l' "Atelier" e di Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili "Casa Il Ponte";

2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di distretto nella seduta del 4/12/2024 che ha ridefinito la programmazione distrettuale approvando il Piano distrettuale del fabbisogno, che prevede, a copertura del fabbisogno rilevato, tra i servizi e strutture per disabili da accreditare n. 12 posti presso il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili "Il Ponte", n. 8 posti presso il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili "L'Atelier", n. 12 posti presso il Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili "Casa Il Ponte";

3. di disporre l'avvio della procedura di accreditamento provvisorio, tramite invito diretto, nei confronti di "ASP Distretto di Fidenza" - Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni del distretto di Fidenza, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, per n. 12 posti presso il suddetto Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili "Il Ponte", n. 8 posti presso il suddetto Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili "L'Atelier", n. 12 posti presso il suddetto Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili "Casa Il Ponte", come da schema allegato (All. 1);

4. di dare atto che i rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati saranno disciplinati da appositi Contratti di servizio, secondo gli schemi allegati (All. 2, 3, 4) al presente atto, quali parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Fidenza <https://www.comune.fidenza.pr.it> nella rispettiva sezione dedicata all'accreditamento dei servizi socio-sanitari;

6. di rendere noto che, sensi dell'art. 5 e 6 della legge n° 241/1990, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Floris, Responsabile del Servizio Sociale - Ufficio Distrettuale di Piano;

7. di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 "Disposizioni particolari per i dirigenti responsabili di settore", comma 10, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 16 novembre 2023, esecutiva;

8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

All. 1

Carta intestata Comune

Parma, _____
Prot. Gen. come da identificativo PEC

Spett.le
ASP _____
c.a. Direttore _____
Via _____

[indirizzo](#) pec _____
[indirizzo](#) mail Direttore _____

OGGETTO: Invito diretto ai fini dell'accreditamento provvisorio dei Servizi

Richiesta di trasmissione domanda di accreditamento provvisorio.

Richiamo all'Accordo di programma di approvazione del fabbisogno dei servizi socio-sanitari accreditati, approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del _____ con cui si è prevista la gestione di determinati servizi in capo ad ASP Distretto di Fidenza, in qualità di unica forma di gestione pubblica e ente delegato dai comuni alla gestione dei servizi sociali e socio sanitari.

Richiamo ai Provvedimenti Dirigenziali n. _____ del _____ di accreditamento del servizio nelle ipotesi in cui trattasi di servizio precedentemente accreditato in gestione ad altri Soggetti, con indicazione anche della scadenza del rapporto, del numero posti nonché della sua allocazione e con citazione degli estremi di eventuali atti di rinnovo e di proroga.

Richiamo al Piano distrettuale del fabbisogno, presentato ed approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del _____, che ha ridefinito la programmazione distrettuale confermando, a copertura del fabbisogno rilevato, tra i servizi e strutture accreditate per _____ (*indicare se area anziani o area disabili*), n. _____ posti presso _____.

Richiamo alle sedi istituzionali e dei documenti programmatici in cui si è preso atto della disponibilità di codesta Azienda ad assumere la gestione dei servizi per disabili sopra richiamati;

Richiamo alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con cui l'Amministrazione ha dato avvio alla procedura di accreditamento provvisorio del Servizio _____, tramite invito diretto, nei confronti di Codesta Spettabile ASP ai sensi della DGR 1110/2025 e D.G.R. 514/2009 e s.m.i. paragrafo 7.3.2.

Stante quanto sopra richiamato, e preso atto che la normativa vigente prevede che si possa procedere con invito diretto qualora il servizio da accreditare provvisoriamente possa essere garantito direttamente da un ente pubblico, si invita codesta spettabile ASP _____ a presentare entro il _____ la proposta di accreditamento provvisorio per il servizio in oggetto di cui si allega lo schema di Contratto di Servizio.

Alla domanda di accreditamento provvisorio dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Attestazione della disponibilità dei locali e dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e della loro idoneità e rispondenza ai requisiti previsti per l'accreditamento definitivo
- 2) Dichiarazione della disponibilità al subentro nell'autorizzazione al funzionamento del servizio
- 3) Progetto gestionale e attestazione del rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo
- 4) Attestazione ed indicazione delle forme con cui viene assicurata l'esclusiva e completa responsabilità in ordine all'organizzazione e gestione in modo unitario ed integrato del servizio, ivi compresa l'organizzazione e la gestione dei servizi strumentali e di supporto
- 5) Dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla Regione Emilia Romagna
- 6) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale (DGR 514/2009 e s.m.i.), ricevuta la documentazione, il soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale (SIC), sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dall'Organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) in merito alla sussistenza dei requisiti valuta la proposta di accreditamento provvisorio presentata, anche con riferimento alla qualità ed alla solidità del soggetto proponente, tenendo conto prioritariamente di eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti e standard previsti per l'accreditamento.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il _____, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzandola all'attenzione dello scrivente all'indirizzo:

Comune di Fidenza

Responsabile Ufficio di Piano
[indirizzo pec del Comune](#)

Per ogni informazione in merito all'oggetto del presente avviso è possibile contattare la Responsabile Ufficio di Piano _____ in qualità di responsabile del procedimento amministrativo.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

DIRIGENTE

Allegati:

- Modulo Domanda accreditamento provvisorio
- Schema Contratto di Servizio
- Determinazione Dirigenziale con cui l'Amministrazione ha dato avvio alla procedura di accreditamento provvisorio del Servizio

MODULO DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

(ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i., allegato 1 CAP. 7)

Al Soggetto Istituzionale Competente per l'ambito
distrettuale alla concessione dell'accREDITamento:
COMUNE DI FIDENZA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante di _____

con sede legale in _____ Via/Piazza _____ n. _____

(P.IVA) _____ e Codice Fiscale _____, soggetto/i

gestore/i del servizio _____ (precisare la denominazione del servizio
per il quale si chiede l'accREDITamento provvisorio)

con sede in _____ tel. _____

quale soggetto gestore del servizio _____ (indicare solo una
fra casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno assistenziale per anziani, assistenza domiciliare, centro
socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili, centro socio-riabilitativo residenziale per disabili) accREDITato
definitivamente con _____ (specificare tipo di atto) del _____ n
_____ (citare eventuali atti successivi, come modifiche e integrazioni sino all'ultimo rilasciato), con scadenza 31
dicembre 2025,

CHIEDE

Il rilascio dell'accREDITamento provvisorio del servizio sopra indicato, ai sensi della L.R. 2/2003 e s.m.i., della L. R. n.
4/2008 e della DGR n. 514/2009 e s.m. i., per la seguente tipologia di servizio:

☐ casa-residenza per anziani non autosufficienti per _____ posti (indicare il numero totale comprensivo di quanto
specificato successivamente), comprensivi della possibilità di:

☐ di inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DD DGR 514/2009);

☐ di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (Allegato DH);

☐ di un nucleo residenziale dedicato alle persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DE) per un numero di
_____ posti;

☐ di un nucleo residenziale dedicato all'accoglienza temporanea di persone con demenza e gravi disturbi del
comportamento e/o cognitivi (allegato DG) per un numero di _____ posti;

☐ centro diurno assistenziale per anziani per _____ posti, oppure

☐ centro diurno assistenziale dedicato per demenze (allegato DF) per _____ posti;

- ☐ assistenza domiciliare
- ☐ centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili per _____ posti
- ☐ centro socio-riabilitativo residenziale per disabili (*indicare il numero totale comprensivo di quanto specificato successivamente*), comprensivi della possibilità :
- ☐ di inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DD DGR 514/2009);
- ☐ di inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (Allegato DH);
- ☐ di un nucleo residenziale dedicato alle persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DE) per un numero di _____ posti;

dando atto che quanto richiesto è coerente con il fabbisogno distrettuale per il sistema dei servizi accreditati, approvato dal Comitato di Distretto di Fidenza in data 4 dicembre 2024.

A tal fine, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;

Sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- la disponibilità al subentro nell'autorizzazione al funzionamento del servizio per il quale si richiede il rilascio dell'accreditamento provvisorio in corso di validità (*citare estremi del provvedimento di rilascio autorizzazione*) e rilasciata da _____ in data _____ con atto _____ per numero complessivo di posti _____ (-----);
- di essere nella disponibilità di idonei locali sede del servizio _____ come da documentazione allegata (es. atto comune di Fidenza, lettera, etc..) e dei mezzi necessari all'espletamento del servizio _____ rispondenti ai requisiti previsti per l'accreditamento definitivo;
- di garantire ed impegnarsi a mantenere la erogazione del servizio per il quale richiede il rilascio dell'accreditamento provvisorio nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1 della DGR 514/2009 e s.m.i. e degli allegati _____ (*indicare allegati specifici con riferimento al servizio*) a decorrere dalla data del rilascio dell'accreditamento provvisorio, come indicato al punto 5.3.4 della DGR n. 514/2009 e s.m.i., e a tal fine di rendere disponibile la documentazione ed eventuali integrazioni richieste;
- di applicare il trattamento previsto dal/dai contratto/i collettivo/i di lavoro _____ (*citare contratto/i collettivo/i applicato/i*) e dalla contrattazione di secondo livello e la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, nel rispetto di quanto disposto dal precedente punto 6.2, lettera h) Allegato 1 DGR n. 514/2009 e s.m.i.;
- di accettare il sistema di remunerazione dei servizi accreditati definito dalla normativa regionale;
- di non incorrere nelle clausole di esclusione dalla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero di non incorrere nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente;
- di assicurare la piena regolarità fiscale, contributiva, previdenziale e assicurativa, dei rapporti di lavoro dipendenti e assimilati, dando atto di essere consapevole che il mancato rispetto di questo obbligo è causa sufficiente per la decadenza dell'accreditamento.

Il/La sottoscritto/a si riserva di integrare, prima del rilascio dell'accreditamento provvisorio, e comunque entro il termine indicato dal Soggetto istituzionale competente per la verifica tecnica dei requisiti, la documentazione allegata sulla base di richieste del Soggetto Istituzionale competente o per propria iniziativa.

Data _____

Firma

n. allegati _____

N.B. La domanda con allegata copia di un documento d'identità valido del rappresentante legale e la documentazione devono essere inviate esclusivamente in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accreditamento dei servizi sociosanitari.

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL
SERVIZIO ACCREDITATO PROVVISORIAMENTE
SEMIRESIDENZIALE SOCIO – RIABILITATIVO PER DISABILI
“ATELIER”

Tra

LA COMMITTENZA RAPPRESENTATA DA:

COMUNE DI FIDENZA
COMUNE DI BUSSETO
COMUNE DI FONTANELLATO
COMUNE DI FONTEVIVO
COMUNE DI NOCETO
COMUNE DI POLESINE ZIBELLO
COMUNE DI ROCCABIANCA
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
COMUNE DI SISSATRE CASALI
COMUNE DI SORAGNA

E

L'ASP “Distretto di Fidenza”

GESTORE DEL CENTRO SEMI-RESIDENZIALE PER DISABILI “L'ATELIER” DI CASTELLINA DI SORAGNA,
ENTE DELEGATO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI CON SPESA A RILIEVO SOCIO SANITARIO E
SOCIALE A FAVORE DI ADULTI, DISABILI, MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE STESSO

E

L'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza

GESTORE DEL F.R.N.A. ED ESECUTORE DELLE LE PRESTAZIONI SANITARIE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 3 – DURATA

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – STRUMENTI DI VERIFICA SULL'USO DEI SERVIZI

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

ART. 7 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

ART. 10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

ART. 13 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

ART. 17 – INTERESSI DI MORA

ART. 18 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

ART. 19– SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

ART. 20 - TRASPORTI

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 21 – RISORSE UMANE

ART. 22 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 23– TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

ART. 24 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 25 – RISORSE PATRIMONIALI

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 26 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 27 – RESPONSABILITA'

ART. 28- SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO PENALI

ART. 29- MODALITA' DI RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO

ART. 30- FLUSSI INFORMATIVI

ART. 31 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 32 – CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

ART. 33 - ELEZIONE DEL FORO

ART. 34 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 36 – OBBLIGHI DI INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ART. 37 - NORME FINALI

GLOSSARIO

ACRONIMI

ALLEGATI

ALLEGATO A – ATTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO GESTORE

**SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO
ACCREDITATO PROVVISORIAMENTE SEMIRESIDENZIALE SOCIO – SANITARIO PER DISABILI
“ATELIER”**

L'anno _____ con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di FIDENZA (codice fiscale 82000530343 partita Iva 00163890346), rappresentato da _____; (soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale – committente);

Il Comune di BUSSETO (codice fiscale e partita Iva 00170360341), con sede in Busseto – Piazza G. Verdi n. 10, rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di FONTANELLATO (codice fiscale e partita Iva 00227430345), rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di FONTEVIVO (codice fiscale e partita Iva 00429190341), rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di NOCETO (codice fiscale e partita Iva 00166930347), rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di POLESINE ZIBELLO (codice fiscale e partita Iva 02781180340) , rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di ROCCABIANCA (codice fiscale e partita Iva 00427670344), rappresentato da _____(committente)

Il Comune di SALSOMAGGIORE TERME (codice fiscale e partita Iva 00201150349) rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di SAN SECONDO PARMENSE (codice fiscale e partita Iva 00231310343), rappresentato da _____(committente)

Il Comune di SISSATRECASALI (codice fiscale e partita Iva 02705440341), rappresentato da _____; (committente)

Il Comune di SORAGNA (codice fiscale e partita Iva 00223170341), rappresentato da _____; (committente)

E

L'ASP "Distretto di Fidenza" (C.F. e P.IVA 02496470341), rappresentata da _____ (gestore del servizio e ente delegato per l'erogazione delle prestazioni sociali con spese a rilievo socio sanitario e sociale a favore di adulti, disabili, minori in carico al servizio sociale)

E

L'Azienda USL di Parma– Distretto di Fidenza (C.F. e P.IVA 01874230343), rappresentata da _____; (soggetto gestore del FRNA ed esecutore delle prestazioni sanitarie)

VISTI:

- la Legge Regionale (L.R.) n. 328 del 08 Novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n.2 del 12 Marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 564 del 01 Marzo 2000 "Documento coordinato della normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie";
- la DGR n. 772 del 29 Maggio 2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della L.R. n. 2/2003";
- la DGR n. 1206 del 30 Luglio 2007 "Fondo Regionale non autosufficienza, indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 509/2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 Aprile 2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 2109 del 21 Dicembre 2009 "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la DGR n. 390 del 28 Marzo 2011 "AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- la DGR n. 1899 del 10 Dicembre 2012 "Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 1828 del 09 Dicembre 2013 "Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accREDITamento dei servizi sociosanitari";
- la DGR n. 292 del 10 Marzo 2014 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accREDITati";
- la DGR n. 1018 del 7 Luglio 2014 "Modifica D.G.R. n. 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";
- la DGR n. 715 del 15 Giugno 2015 "AccREDITamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni";
- la DGR n. 273 del 29 Febbraio 2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati provvisoriamente e /o definitivamente";
- la DGR n. 664 del 22 Maggio 2017 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009";
- la Delibera di Assemblea Legislativa regionale n. 120 del 12 Luglio 2017, con la quale è stato approvato il Piano sociale e sanitario 2017- 2019, incluse le linee di intervento relative al Fondo per la Non Autosufficienza a sostegno di anziani e disabili non autosufficienti;
- la DGR n. 1516 del 17 Settembre 2018 "Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accREDITati";
- la DGR n. 1429 del 02 Settembre 2019 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";
- la DGR n. 1422 del 26 Ottobre 2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";
- la DGR n. 1625 del 28 Settembre 2022 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 recante "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio- sanitari accREDITati provvisoriamente e/o definitivamente";
- la DGR. n. 2120 del 05 Dicembre 2022 "AccREDITamento socio-sanitario – Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accREDITamento";
- la DGR n. 2242 del 18 Dicembre 2023 "Adeguamento della remunerazione dei Servizi socio-sanitari residenziali accREDITati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii";
- la DGR n. 1637 del 08.07.2024 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accREDITati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.";

- la DGR n. 1638 del 08 Luglio 2024 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio sanitario e disposizioni transitorie";
- la DGR n. 1110 del 07.07.2025 "Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative";

PREMESSO che:

- i Comuni del Distretto di Fidenza: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Polesine Zibello, con convenzione sottoscritta il 31.12.2023 hanno individuato il **Comune di Fidenza**, quale **soggetto istituzionale** competente alla concessione dell'Accreditamento;
- Il Comune di Fidenza, e l'Ausl di Parma hanno sottoscritto apposita convenzione per la strutturazione dell'Ufficio di Piano, l'integrazione socio-sanitaria e la definizione delle modalità di gestione del Fondo Distrettuale per la non autosufficienza (FRNA);
- Il Comitato di Distretto, nella seduta del 04.12.2024, ha identificato nell'ambito della programmazione distrettuale, il fabbisogno di servizi e di strutture da accreditare;

CONSIDERATO che:

- il paragrafo n. 8 dell'allegato alla DGR n. 514 del 20.04.2009 e s. m. i. rubricato "Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati" disciplina i contenuti dei contratti di servizio;
- l'accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra il comune committente ed il soggetto gestore, abilitando quest'ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, in nome e per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l'utente nel rispetto delle condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell'erogazione del servizio stesso;

VISTO l'atto di concessione di accreditamento provvisorio, rilasciato dal Comune di Fidenza, con provvedimento n. _____ del _____ a _____ per il servizio semiresidenziale socio – sanitario per Disabili per n. 8 posti, interamente riservati al Distretto di Fidenza.

DATO ATTO che il presente contratto regola il rapporto tra le parti per quanto di competenza del Distretto di Fidenza, con particolare riferimento agli artt. 16 – 17 – 18.

PRESO ATTO che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "glossario e acronimi" parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale del Comune di Fidenza n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio.
- la Determinazione dirigenziale del _____ n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la committenza del Distretto di Fidenza

Ufficio di Piano

Referente operativo – Responsabile Ufficio di Piano

Servizio Disabili

Referente operativo – Coordinatore area disabili

Ausl di Parma

Referente operativo – Responsabile Amministrativo Distretto di Fidenza

per la gestione:

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio semiresidenziale socio sanitario per disabili, nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo a quel servizio.
2. Il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:
 - a. l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - b. l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - c. l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - d. l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento Provvisorio, allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale ("A").

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le parti a far data **dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2026.**
2. Al termine del periodo di validità il presente Contratto potrà proseguire nella forma dell'accreditamento definitivo in applicazione della specifica normativa regionale e nazionale di riferimento, come indicato dalla DGR 1110/2025;
3. Sulla base della programmazione territoriale e delle indicazioni regionali, potranno essere rivisti e aggiornate alcune parti del presente contratto.

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO.
2. In particolare il soggetto gestore assicurerà la gestione del servizio semiresidenziale socio riabilitativo per disabili per n. 8 posti accreditati interamente riservati al Distretto di Fidenza.

ART. 5 STRUMENTI DI VERIFICA SULL'USO DEI SERVIZI

Il soggetto gestore e l'Ufficio di Piano si impegnano ad effettuare con cadenza almeno semestrale una verifica della percentuale complessiva di utilizzo del servizio contrattualizzato e del numero delle giornate medie di non occupazione dei posti contrattualizzati sino alla successiva copertura per ogni posto resosi vacante.

Nel caso che dal monitoraggio emerga un utilizzo del servizio contrattualizzato inferiore al 96% e che il posto risulti vacante a titolo definitivo (per decesso o rinuncia) per un periodo superiore a giorni 30 consecutivi, l'Ente Gestore potrà utilizzare direttamente, al di fuori del sistema dell'accREDITAMENTO, i posti contrattualizzati per ricoveri temporanei di utenti compatibili per tipologia di ospiti a regime autorizzato.

Nel caso tale criticità persista per un periodo continuativo superiore ad un anno, il gestore ha la facoltà di richiedere la revisione dei posti accreditati e contrattualizzati.

I posti accreditati e non contrattualizzati potranno essere utilizzati dal gestore per inserimenti in forma privata e/o inserimenti temporanei richiesti dalla Committenza di altri ambiti distrettuali.

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

Per l'immobile ove viene realizzato il servizio, di proprietà della Diocesi di Parma, è stipulato dal gestore specifico contratto di sublocazione con l'Associazione FARD, comodataria della struttura.

ART. 7 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento sull'accREDITAMENTO;
 - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto
 - dal Regolamento di struttura
2. Il gestore garantisce il rispetto dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO provvisorio dalla normativa regionale vigente;
3. L'aggiornamento della remunerazione del servizio avverrà tramite revisione dell'Allegato B del presente contratto;
4. La committenza, tramite l'Ufficio di Piano (UdP), in qualità di organo preposto, in base alla convenzione distrettuale vigente, verifica annualmente il rispetto dei rapporti di personale addetto all'assistenza di base riferentesi ad unità a tempo pieno e del livello minimo di assistenza in termini di ore effettive con strumenti e modalità appropriate, concordate con l'Ente gestore;

- 5 I servizi di supporto e strumentali saranno organizzati in modo tale da assicurare un'integrazione con le attività socio-assistenziali e di cura che persegua l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente;
- 6 Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, e ne assicura un utilizzo dinamico garantendo altresì la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, comprese le Associazioni di Rappresentanza. Nella carta saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti, comprese le regole di comportamento per l'accesso alla struttura da parte dei familiari e amministratori di sostegno/tutore. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.
- 7 Il sistema di monitoraggio può essere modificato in corso di rapporto contrattuale, in accordo tra le parti.

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

1. La domanda per l'accesso al servizio viene presentata all'assistente sociale referente del caso territorialmente competente.
2. L'ammissione al servizio oggetto del Contratto verrà effettuato dal Servizio Sociale distrettuale area disabili. Tale ammissione dovrà avvenire previa istruttoria amministrativa volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione nei necessari atti amministrativi.
3. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.
4. Nel caso di abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso elabora d'urgenza il "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione, nonché l'istruttoria amministrativa volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione dei necessari atti amministrativi. Successivamente all'attivazione d'urgenza dei servizi, il responsabile del caso chiede, entro 30 giorni dall'ammissione, la convocazione dell'Equipe Integrata per ridefinizioni/modifiche funzionali del progetto.

Nel caso si configurasse una situazione emergenziale come abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso chiede una convocazione urgente in UVM per l'elaborazione d'urgenza del "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione e per ratificare eventuali interventi attivati d'urgenza.
5. La dimissione dal servizio può avvenire sulla base di:
 - cessazione del bisogno;
 - modifica del PAI in relazione alle mutate condizioni dell'utente e/o della famiglia.
6. In caso di temporaneo mutamento delle esigenze, può essere disposta, in accordo con l'utente e la famiglia, la sospensione del servizio, che potrà essere successivamente riattivato con un aggiornamento della situazione socio-assistenziale e/o sanitaria.
7. I provvedimenti di ammissione, dimissione e sospensione o comunque incidenti sull'erogazione del servizio all'utente sono concordati tra Committenza e Gestore
8. Il Gestore comunica immediatamente al Responsabile del caso e al Servizio Disabili distrettuale ogni variazione nella situazione dell'utente che possa incidere sull'erogazione del servizio.

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Le competenze della Committenza e gli obblighi e adempimenti del soggetto Gestore di cui al presente contratto sono definiti nell'allegato C.

ART. 10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

- Sono classificate prestazioni sanitarie da assicurare, secondo la normativa vigente, agli utenti ammessi ai servizi oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture di cui alle successive lettere.
- **A) Prestazioni a carico dall'Azienda USL ai sensi di quanto previsto dalla DGR 273/2016 e s.m.i.**
- Sono a carico del soggetto gestore i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico e ad aggiornare periodicamente l'elenco di tali dispositivi:
- farmaci previsti nel prontuario terapeutico e nei piani terapeutici personalizzati;
- dispositivi medici di uso corrente necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
 - somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, ecc.(aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
 - somministrazione e gestione di terapia antalgica;
 - gestione del cateterismo vescicale (kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi);
 - somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla circolare regionale n. 4/2004);
 - somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
 - processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungi dito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, ecc);
- ausili protesici, di cui al D.M. 332/99, compresi gli elementi che richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per sedie, ecc.);
- i dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici ed i dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione;
- le pompe per nutrizione enterale e parenterale;
- l'ossigeno per O2 terapia, tramite prescrizione nominale;
- le prestazioni mediche per diagnosi e cura;
- l'assistenza specialistica.
- **B) Attrezzature fornite dal Gestore (Ausili e Apparecchiature)**
- Il Gestore garantisce la presenza di attrezzature idonee alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità, secondo quanto previsto dall'allegato D.2.4 SPCDD 5 commi 5.1 - 5.2 - 5.2.1 - 5.2.2 della DGRER 514/2009 e s.m.i.

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti e documentati dal gestore con il limite massimo delle tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza e, per le quote di contribuzione dovute dagli utenti/comuni del Distretto provvederà il servizio sociale delegato Asp "Distretto di Fidenza".

Relativamente ai pasti gli stessi sono a carico del gestore.

Nell'allegato B è determinata la tariffa di riferimento all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utenti suddivisi per livello assistenziale. Le variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all'Allegato B.

Al fine di monitorare le spese derivanti dal presente contratto, vengono previsti monitoraggi e verifiche annuali.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

1. Per i servizi oggetto di accreditamento, il Gestore accetta l'applicazione del sistema di tariffe come predeterminate dalla Regione Emilia Romagna
2. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
 - Del costo di riferimento per il servizio accreditato;
 - Della valutazione del livello assistenziale degli utenti;
- 3.. In presenza di ospiti con bisogni socio – assistenziali ed educativi lievi il costo di riferimento per il livello moderato va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza di personale assistenziale ed educativo.
- 4.. In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio – assistenziali ed educativi particolarmente complessi il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI sino ad un massimo del 40%, a fronte di una maggiore presenza di attività e di personale socio assistenziale ed educativo.
- 5.. Tale costo è valido anche in caso di accoglienza temporanea di sollievo.
- 6.. In considerazione della relativa stabilità delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità ospitate nei centri diurni, il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determinazione dirigenziale ai sensi della DGR 514/2009;
7. L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.
8. Al fine di aggiornare la remunerazione del servizio, in caso di significativo mutamento del livello assistenziale, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG-UVM) ed il soggetto gestore effettuano la valutazione del livello assistenziale degli utenti secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali vigenti.

ART. 13 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. L'Ufficio di Piano:
 - attiva il necessario flusso informativo mediante idonei strumenti, con il soggetto gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno di tutti i fattori produttivi;
 - determina il valore di remunerazione del servizio;
 - potrà predisporre ulteriori strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine il gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il gestore deve comunicare entro 15 giorni le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie variazioni tariffarie.
3. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

1. Nell'Allegato B è determinata la tariffa, per i posti contrattualizzati, relativa all'inizio del contratto. Eventuali variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all'Allegato B.
2. L'importo della tariffa è inclusa di IVA se dovuta.
3. Ai sensi della normativa vigente, in caso di assenze con diritto al mantenimento del posto (ricoveri ospedalieri, malattie dell'ospite documentate da certificazione medica nel limite massimo di giornate definite nel contratto, soggiorni climatici o terapeutici o comunque assenze programmate concordate con i soggetti gestori) viene computata nelle tariffe di riferimento, una quota pari all'80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.
2. Il Servizio Sociale o altro Ente competente provvede all'istruttoria finalizzata all'accesso al servizio, alla definizione dell'eventuale concorso economico e alla consegna all'utenza, del relativo materiale informativo per l'accesso.
3. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
 - a. la onnicomprensività del sistema di remunerazione;
 - b. la quota è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
 - c. Il pagamento della quota avviene trimestralmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
2. Il gestore prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti.
3. In caso di variazioni nella quota di contribuzione degli utenti, la revisione verrà applicata agli stessi dal mese successivo al provvedimento di revisione;
4. In caso di importi incassati indebitamente dal soggetto gestore dagli utenti, questa procederà alla restituzione delle quote erroneamente fatturate attraverso apposito congruaglio sulla fattura successiva, oppure attraverso l'emissione di uno specifico mandato di pagamento.
5. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito dovranno essere indicate le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
6. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che un'eventuale penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
7. Non potranno essere addebitate al FRNA le quote derivanti dalla morosità degli utenti ospitati nella struttura.
8. Al fine di ridurre l'incidenza della morosità nel pagamento delle rette da parte degli utenti, mantenendola entro limiti sostenibili, così come indicato dall'allegato 2 – punto 1.2. della DGR n. 715/2015 e s.m.i., è definito un accordo tra committenza pubblica e gestore che regola le procedure di accesso e riscossione delle somme dovute e che si allega al presente contratto (Allegato A1)

1.

ART. 17 - INTERESSI DI MORA

1. Il soggetto titolare della gestione del FRNA si impegna a liquidare al soggetto gestore gli importi dovuti. S'intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
 - a) per i primi 60 giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) trascorso tale termine gli interessi saranno regolati dagli artt. 51 e 56 della L.R. n.22/80 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) Nel caso di contestazioni da parte della committenza ai gestori per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali in termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di presentazione delle controdeduzioni da parte dei gestori.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, questi ultimi dovranno apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Eventuali riduzioni del servizio legate a esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni ecc.) verranno preventivamente comunicate dal gestore agli utenti e al Committente.

ARTICOLO 19 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n°55) e con liquidazione a 30 gg. Fine mese data fattura, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 20 – TRASPORTI

Il soggetto Gestore assicura la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento, dal proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti:

- Direttamente
- Mediante accordi di collaborazione non a rilevanza economica con organismi del terzo settore che assicurano l'accompagnamento di soggetti fragili

- Tramite altre modalità concordate con la committenza

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 21 – RISORSE UMANE

1. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il personale ricade sotto la responsabilità gestionale del soggetto produttore, che si impegna ad inserire tale personale nelle attività gestionali, attraverso percorsi di informazione, formazione e/o aggiornamento addestramento, anche riguardanti la sicurezza sul lavoro.
4. L'ente gestore si impegna a dare informazione all'eventuale personale non dipendente dallo stesso in merito al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza interferenti.
5. In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, in particolare, predisposizione di specifico Piano dell'Emergenza con le relative procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

ART. 22 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Il Gestore garantisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori secondo un programma annuale.
2. Il Gestore garantisce altresì di far partecipare gli operatori in servizio presso la struttura oggetto del contratto ad eventuali momenti formativi organizzati dalla stessa Azienda o da altre amministrazioni, attinenti ai servizi oggetto del contratto.

ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

1. Il Gestore assicura al personale impiegato il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro e la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. L'osservanza da parte del Gestore delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale, come precisate al comma 1 del presente articolo, costituisce requisito essenziale per il mantenimento dell'accreditamento, oltre che obbligazione contrattuale; in caso di inadempienza di tali disposizioni, si potrà determinare la revoca dell'accreditamento e la risoluzione del contratto di servizio con rivalsa del Committente per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dei servizi.

ART. 24 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Gestore è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio stesso ed a predisporre un piano di sicurezza e di igiene per i lavoratori impiegati, da allegarsi al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. I Programmi di miglioramento e contenimento dei rischi, comprensivi dei tempi di loro attuazione, dovranno prevedere misure di prevenzione rispetto ai rischi connessi alle caratteristiche delle prestazioni fornite dai gestori e dovranno essere consegnati materialmente al Committente che potrà richiedere integrazioni o modifiche e la cui ottemperanza costituisce obbligazione contrattuale.
3. Il Gestore è tenuto altresì all'aggiornamento dei piani ogni volta che si verifichi un mutamento delle modalità operative del servizio previste e comunque ogni volta che si renda necessario.
4. Il Committente ed il gestore si impegnano, nel corso del rapporto, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
5. La sopra citata documentazione sarà presente in struttura e visionabile dagli enti preposti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 25 – RISORSE PATRIMONIALI

Per l'immobile ove viene realizzato il servizio, sito in Fraz. Castellina S. Maria 32, Soragna, di proprietà della Diocesi di Parma, è stipulato dal gestore specifico contratto di sublocazione con l'Associazione FARD, comodataria della struttura.

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 26- MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti, secondo le modalità sotto riportate.
2. Il gestore fornirà tutte le informazioni/documentazione richieste dai Committenti.
3. In particolare il monitoraggio può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - esame documentale delle informazioni fornite ed elencate nell'art. 30 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale,
 - produzione di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
 - visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 7.
 - visite di verifica richieste dai Committenti alla Commissione di cui alla DGR 564/2000 e s.m.i.;
 - analisi dei dati gestionali integrate con dati esterni, quali iniziative volte a verificare il livello di soddisfazione degli utenti, la qualità percepita o dati di contesto socio-ambientale.
4. Il gestore del servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati ai gestori stessi.
5. I Committenti si riservano di definire, nel corso della vigenza, ulteriori modalità di verifica di quanto oggetto del presente contratto.

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 27 – RESPONSABILITA'

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente convenzione e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamato a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 c.c.
3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 c.c. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico del Gestore il quale ne risponderà in termini di legge.
4. I commi 2 e 3 sopra richiamati vengono fatti salvi, per quanto risultino compatibili con la natura concessoria dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari da cui trae origine il presente contratto.

ART. 28 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore dei gestori per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora, sulla base delle azioni di monitoraggio previste al precedente art. 27, venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, il committente dovrà darne diffida scritta al gestore, contestando l'addebito,
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione da parte del gestore di controdeduzioni e osservazioni.
4. Il committente, nel caso non accolga le controdeduzioni presentate si riserva di indicare un termine per l'adempimento. Nel caso che le inadempienze del gestore responsabile pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.
5. In caso di persistenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali, come specificati al comma 6, saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere ai gestori il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - a. sospensione o revoca dell'autorizzazione al funzionamento: la verifica della sussistenza dei requisiti è affidata al Nucleo Distrettuale di Vigilanza nel rispetto della DGR 564/2000;
 - b. venir meno dei requisiti indicati dalla DGR 1378/1999 e s.m.i. come verificati dall'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP);
 - c. violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
 - d. mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del servizio sociale competente;
 - e. interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forma maggiore;
 - f. venir meno della percentuale annualmente prescritta (punto 6.2 DGR 514/2009 e s.m.i.) di personale OSS qualificato;
 - g. accertate lesioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del soggetto produttore;
 - h. accertata carenza nella cura della persona;
 - i. accertata grave carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - j. violazioni accertate rispetto alla fatturazione delle tariffe al FRNA e alla fatturazione delle tariffe agli utenti;
 - k. non adempimenti o ritardi superiori ai 30 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - l. inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
 - m. mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni del livello assistenziale degli ospiti;
 - n. mancata o ritardata (oltre i 30 gg.) risposta ai committenti in ordini a relazioni su specifici episodi o situazioni, che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
 - o. negazione accesso alle strutture, alle verifiche programmate dai committenti con equipe di esperti.
6. È fatto salvo un accordo preventivo tra committenti e gestore sulle evenienze non programmabili di cui ai punti precedenti.

7. Nei casi summenzionati, dopo 3 diffide e al termine del periodo accordato per presentare le controdeduzioni/l'adempimento, in caso di ulteriore inadempienza, verrà comminata una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00, a seconda della gravità per i casi da a) a j), e una penale da € 250,00 a € 1.000,00 per i casi da k) a o), dato atto che la comminazione della penale non impedisce il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempienze gravi, dopo la terza contestazione il committente potrà risolvere il contratto che comporterà per il gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 29 - MODALITA' DI RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore dei gestori viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
 - a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, che renda il presente contratto non più compatibile con la programmazione stessa;
 - b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
 - c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
 - e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - f) variazioni significative dell'andamento della domanda.
2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
 - In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.
3. Qualora il Committente contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art .28.
4. In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio.
5. In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
6. In simili casi i gestori non hanno diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del gestore eventuali maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere per garantire il servizio.
7. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 30 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Oltre alla comunicazione dei dati previsti all'art. 13 del presente contratto, il gestore assicura il seguente flusso informativo anche in via informatica, ai Committenti
 - a. Elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo i livelli assistenziali, indicante il numero delle giornate di frequenza e delle giornate di assenza;
 - b. Attestazione delle ore prestate dagli OOSS con elenco nominativo delle persone impiegate per le quali deve essere specificato il possesso della qualifica;
 - c. Attestazione delle ore prestate dal Coordinatore di struttura;

d. Tutti gli eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'Art 29. Alla terza verifica negativa, verrà attivato dal Committente l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Art. 31 - ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Parma.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016

1. Tutti i contraenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché alla conservazione, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
2. In esecuzione del presente contratto, il gestore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dei committenti
3. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
4. Il gestore è, pertanto, designato dalle Amministrazioni Committenti quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "Servizio definitivamente accreditato di assistenza domiciliare" il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
5. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 33 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Gestore tranne che la legge disponga diversamente. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

Art. 34 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Le parti si impegnano a verificare annualmente entro il 30 giugno l'andamento del presente contratto, anche al fine di concordare eventuali modifiche da apportare.

GLOSSARIO

Organismo competente: COMITATO DI DISTRETTO	Organismo che assolve alla funzione del Comitato di Distretto, in quanto gli 11 Comuni che compongono il Distretto insieme all'Unione Civica Terre del Po, sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.
Istituzione competente COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO	E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITamento. Si tratta del Comune di Fidenza, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del T.U. Dlgs 267/2000. Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accREDITamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando: - la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accREDITamento; - nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITamento, diversa da quella dell/i responsabile/i della gestione dei servizi.
Committenza: Comune di ../Unione..	E la funzione esercitata dai Comuni, che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione).
Ambito distrettuale	Territorio che coincide con il Distretto socio sanitario, sul quale i Comuni, attraverso una forma associativa, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.
Soggetto produttore o soggetto gestore	Il soggetto o i soggetti che provvedono effettivamente all'erogazione delle prestazioni e che dispongono delle relative risorse.
Tariffa	Somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA
Quota di contribuzione	Somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e rette sono sinonimi.
Rimborso degli oneri sanitari	Somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'Ausl territorialmente competente.

ACRONIMI

ASP	Azienda di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza"
AUSL	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
JDP	Ufficio di Piano – Distretto di Fidenza
SA	Servizio Assistenza Anziani – Distretto di Fidenza
PAI	Programma assistenziale individualizzato
JSS	Operatore Socio Sanitario
FRNA	Fondo Regionale Non Autosufficienza (Regione Emilia-Romagna)
FSR	Fondo Sanitario Regionale (Regione Emilia-Romagna)

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

ENTE	FIRMATARI	FIRMA
IE DI FIDENZA		
IE DI BUSSETO		
IE DI FONTANELLATO		
IE DI FONTEVIVO		
IE DI NOCETO		
IE DI POLESINE ZIBELLO		
IE DI ROCCABIANCA		
IE DI SALSOMAGGIORE TERME		
IE DI SAN SECONDO PARMENSE		
IE DI SISSATRECASALI		
IE DI SORAGNA		
ISTRETTO DI FIDENZA"		
IA U.S.L. DI PARMA DISTRETTO DI FIDENZA		

ALLEGATO A – ATTO DI RINNOVO ACCREDITAMENTO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO GESTORE

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL
SERVIZIO ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE
SEMIRESIDENZIALE SOCIO – RIABILITATIVO PER DISABILI
“CASA IL PONTE”

Tra

LA COMMITTENZA RAPPRESENTATA DA:

COMUNE DI FIDENZA
COMUNE DI BUSSETO
COMUNE DI FONTANELLATO
COMUNE DI FONTEVIVO
COMUNE DI NOCETO
COMUNE DI POLESINE ZIBELLO
COMUNE DI ROCCABIANCA
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
COMUNE DI SISSATRE CASALI
COMUNE DI SORAGNA

E

ASP “Distretto di Fidenza”

SOGGETTO GESTORE E ENTE DELEGATO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI CON SPESA A
RILIEVO SOCIO SANITARIO E SOCIALE A FAVORE DI ADULTI, DISABILI, MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
STESSO

E

L'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza

GESTORE DEL F.R.N.A. ED ESECUTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 3 – DURATA

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SOCIO-SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – STRUMENTI DI VERIFICA SULL'USO DEI SERVIZI

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

ART. 7 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO
GESTORE

ART. 10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI
ASSISTENZIALI

ART. 13 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

ART. 17 - INTERESSI DI MORA

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

ART. 19 – SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

ART. 20 - TRASPORTI

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 21 – RISORSE UMANE

ART. 22 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PER-
SONALE

ART. 24 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 25 – RISORSE PATRIMONIALI

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 26 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 27 – RESPONSABILITA'

ART. 28 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO PENALI.

ART. 29 - MODALITA' DI RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO

ART. 30 - FLUSSI INFORMATIVI

ART. 31 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 32 – CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

ART. 33 - ELEZIONE DEL FORO

**ART. 34 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016**

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 36 – OBBLIGHI DI INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ART. 37 - NORME FINALI

GLOSSARIO

ACRONIMI

ALLEGATI

ALLEGATO A – ATTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

**ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO
GESTORE**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO
ACCREDITATO PROVVISORIAMENTE SEMIRESIDENZIALE SOCIO – RIABILITATIVO PER DISABILI**

“CASA IL PONTE”

L'anno _____ nel mese di _____ - con la presente **scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,**

TRA

Il Comune di FIDENZA (codice fiscale 82000530343 partita Iva 00163890346) ,
_____; **(soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale – com-**
mittente);

Il Comune di BUSSETO (codice fiscale e partita Iva 00170360341), _____ **---- ; (committente)**

Il Comune di FONTANELLATO (codice fiscale e partita Iva 00227430345),
_____; **(committente)**

Il Comune di FONTEVIVO (codice fiscale e partita Iva 00429190341), _____ **- (com-**
mittente)

Il Comune di NOCETO (codice fiscale e partita Iva 00166930347 _____ **- ;**
(committente)

Il Comune di POLESINE ZIBELLO (codice fiscale e partita Iva 02781180340)
_____; **(committente)**

Il Comune di ROCCABIANCA (codice fiscale e partita Iva
00427670344 _____ **(committente)**

Il Comune di SALSOMAGGIORE TERME (codice fiscale e partita Iva 00201150349),
_____; **(committente)**

Il Comune di SAN SECONDO PARMENSE (codice fiscale e partita Iva 00231310343),
_____; **(committente)**

Il Comune di **SISSATRECASALI** (codice fiscale e partita Iva **02705440341**) _____; (committente)

Il Comune di **SORAGNA** (codice fiscale e partita Iva **00223170341**) _____; (committente)

E

L'ASP "Distretto di Fidenza" (C.F. e P.IVA 02496470341), _____ (Soggetto gestore ed ente delegato per l'erogazione delle prestazioni sociali con spese a rilievo socio sanitario e sociale a favore di adulti, disabili, minori in carico al servizio sociale)

E

L'Azienda USL di Parma- Distretto di Fidenza (C.F. e P.IVA 01874230343), _____ (soggetto gestore del FRNA ed esecutore delle prestazioni sanitarie)

VISTI:

- la Legge Regionale (L.R.) n. 328 del 08 Novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n.2 del 12 Marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 564 del 01 Marzo 2000 "Documento coordinato della normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie";
- la DGR n. 772 del 29 Maggio 2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della L.R. n. 2/2003";
- la DGR n. 1206 del 30 Luglio 2007 "Fondo Regionale non autosufficienza, indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 509/2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 Aprile 2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 2109 del 21 Dicembre 2009 "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la DGR n. 390 del 28 Marzo 2011 "AccREDITAMENTO dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- la DGR n. 1899 del 10 Dicembre 2012 "Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accREDITAMENTO dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 1828 del 09 Dicembre 2013 "Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accREDITAMENTO dei servizi sociosanitari";

- la DGR n. 292 del 10 Marzo 2014 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati";
- la DGR n. 1018 del 7 Luglio 2014 "Modifica D.G.R. n. 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";
- la DGR n. 715 del 15 Giugno 2015 "Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni";
- la DGR n. 273 del 29 Febbraio 2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e /o definitivamente";
- la DGR n. 664 del 22 Maggio 2017 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009";
- la Delibera di Assemblea Legislativa regionale n. 120 del 12 Luglio 2017, con la quale è stato approvato il Piano sociale e sanitario 2017- 2019, incluse le linee di intervento relative al Fondo per la Non Autosufficienza a sostegno di anziani e disabili non autosufficienti;
- la DGR n. 1516 del 17 Settembre 2018 "Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati";
- la DGR n. 1429 del 02 Settembre 2019 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.";
- la DGR n. 1422 del 26 Ottobre 2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.";
- la DGR n. 1625 del 28 Settembre 2022 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 recante "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio- sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente";
- la DGR. n. 2120 del 05 Dicembre 2022 "Accreditamento socio-sanitario – Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento";
- la DGR n. 2242 del 18 Dicembre 2023 "Adeguamento della remunerazione dei Servizi socio-sanitari residenziali accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii";
- la DGR n. 1637 del 08.07.2024 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.";
- la DGR n. 1638 del 08 Luglio 2024 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio sanitario e disposizioni transitorie";
- la DGR n. 1110 del 07.07.2025 "Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative";

PREMESSO che:

- i Comuni del Distretto di Fidenza: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Polesine Zibello, con convenzione sottoscritta il 31.12.2023 hanno individuato il **Comune di Fidenza**, quale **soggetto istituzionale** competente alla concessione dell'Accreditamento;
- Il Comune di Fidenza, e l'Ausl di Parma hanno sottoscritto apposita convenzione per la strutturazione dell'Ufficio di Piano, l'integrazione socio-sanitaria e la definizione delle modalità di gestione del Fondo Distrettuale per la non autosufficienza (FRNA);
- Il Comitato di distretto, nella seduta del 04.12.2024, ha identificato nell'ambito della programmazione distrettuale, il fabbisogno di servizi e di strutture da accreditare;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il paragrafo n. 8 dell'allegato alla DGR n. 514 del 20.04.2009 e s.m.i. rubricato "Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati" disciplina i contenuti dei contratti di servizio;
- l'accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra il comune committente ed il soggetto gestore, abilitando quest'ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, in nome e per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l'utente nel rispetto delle condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell'erogazione del servizio stesso;

VISTO, altresì, l'atto di concessione dell'accreditamento provvisorio, rilasciato dal Comune di Fidenza, con provvedimento n. _____ del _____, a _____ " per il servizio semiresidenziale socio – sanitario per Disabili "Casa Il Ponte" per n. 12 posti, riservati al Distretto di Fidenza.

PRESO ATTO che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "glossario e acronimi" parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale del Comune di Fidenza n. _____ del _____, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio;
- La determinazione di _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la committenza del Distretto di Fidenza

Ufficio di Piano

Referente operativo – Responsabile Ufficio di Piano–

Servizio Disabili

Referente operativo – Coordinatore area disabili–

AUSL di Parma

Referente operativo – Responsabile Amministrativo Distretto di Fidenza

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio semiresidenziale socio sanitario per disabili Casa il Ponte nell'ambito della concessione dell'accreditamento provvisorio a quel servizio.
2. Il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- a. l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - b. l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - c. l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - d. l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredimento Provvisorio, allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale ("A").

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le parti a far data **dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2026.**
2. Al termine del periodo di validità il presente Contratto potrà proseguire nella forma dell'accredimento definitivo in applicazione della specifica normativa regionale e nazionale di riferimento, come indicato dalla DGR 1110/2025;
3. Sulla base della programmazione territoriale e delle indicazioni regionali, potranno essere riviste e aggiornate alcune parti del presente contratto

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore realizzerà Il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accREDITamento.
2. In particolare il soggetto gestore assicurerà la gestione del servizio semiresidenziale socio sanitario per disabili per n. 12 posti accreditati, di cui n. 8 posti contrattualizzati, interamente a favore del Distretto di Fidenza

ART. 5 STRUMENTI DI VERIFICA SULL'USO DEI SERVIZI

Il soggetto gestore e l'Ufficio di Piano si impegnano ad effettuare con cadenza di norma annuale una verifica della percentuale complessiva di utilizzo del servizio contrattualizzato e del numero delle giornate medie di non occupazione dei posti contrattualizzati sino alla successiva copertura per ogni posto resosi vacante.

Nel caso che dal monitoraggio emerga un utilizzo del servizio contrattualizzato inferiore al 96% e che il posto risulti vacante a titolo definitivo (per decesso o rinuncia) per un periodo superiore a giorni 30 consecutivi, l'Ente Gestore potrà utilizzare direttamente, al di fuori del sistema dell'accREDITamento, i posti contrattualizzati per ricoveri temporanei di utenti compatibili per tipologia di ospiti a regime autorizzato.

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL' IMMOBILE

Per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto il gestore si avvale dell'immobile sito in Via Piave, n. 22, Fidenza, di proprietà del Comune di Fidenza e concesso al Gestore per la realizzazione del servizio. Tutto quanto attinerà alla gestione dell'immobile è disciplinato in apposito contratto di locazione sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accREDITamento socio-sanitario.

ART. 7 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento sull'accreditamento;
 - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto
 - dal Regolamento di struttura
2. Il gestore garantisce il rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo dalla normativa vigente (DGR 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni)
3. L'aggiornamento della remunerazione del servizio avverrà tramite revisione dell'Allegato B del presente contratto;
4. La committenza, tramite l'Ufficio di Piano (UdP), in qualità di organo preposto, in base alla convenzione distrettuale vigente, verifica annualmente il rispetto dei rapporti di personale addetto all'assistenza di base riferendosi ad unità a tempo pieno e del livello minimo di assistenza in termini di ore effettive con strumenti e modalità appropriate, concordate con l'Ente gestore;
5. I servizi di supporto e strumentali saranno organizzati in modo tale da assicurare un'integrazione con le attività socio-assistenziali e di cura che persegue l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente;
6. Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, e ne assicura un utilizzo dinamico garantendo altresì la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, comprese le Associazioni di Rappresentanza. Nella carta saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti, comprese le regole di comportamento per l'accesso alla struttura da parte dei familiari e amministratori di sostegno/tutore. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.
7. Il sistema di monitoraggio può essere modificato in corso di rapporto contrattuale, in accordo tra le parti.

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

1. La domanda per l'accesso al servizio viene presentata all'assistente sociale referente del caso territorialmente competente.
2. L'ammissione al servizio oggetto del Contratto verrà effettuato dal Servizio Sociale distrettuale area disabili. Tale ammissione dovrà avvenire previa istruttoria amministrativa volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione dei necessari atti amministrativi.
3. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.
4. Nel caso di abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso elabora d'urgenza il "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione, nonché l'istruttoria amministrativa volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione dei necessari atti amministrativi. Successivamente all'attivazione d'urgenza dei servizi, il responsabile del caso chiede, entro 30 giorni dall'ammissione, la convocazione dell'Equipe Integrata per ridefinizioni/modifiche funzionali del progetto.

Nel caso si configurasse una situazione emergenziale come abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso chiede una convocazione urgente in UVM per l'elaborazione d'urgenza del "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione e per ratificare eventuali interventi attivati d'urgenza.

5. La dimissione dal servizio può avvenire sulla base di:

- cessazione del bisogno;
- modifica del PAI in relazione alle mutate condizioni dell'utente e/o della famiglia.

6. In caso di temporaneo mutamento delle esigenze, può essere disposta, in accordo con l'utente e la famiglia, la sospensione del servizio, che potrà essere successivamente riattivato con un aggiornamento della situazione socio-assistenziale e/o sanitaria.
7. I provvedimenti di ammissione, dimissione e sospensione o comunque incidenti sull'erogazione del servizio all'utente sono concordati tra Committenza e Gestore;
8. Il Gestore comunica immediatamente al Responsabile del caso e al Servizio Sociale distrettuale area disabili ogni variazione nella situazione dell'utente che possa incidere sull'erogazione del servizio.

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Le competenze della Committenza e gli obblighi e adempimenti del soggetto Gestore di cui al presente contratto sono definiti nell'allegato C.

ART. 10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie da assicurare, secondo la normativa vigente, agli utenti ammessi ai servizi oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture di cui alle successive lettere.

A. Prestazioni a carico dall'Azienda USL ai sensi di quanto previsto dalla DGR 273/2016 e s.m.i.

Sono a carico del soggetto gestore i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico e ad aggiornare periodicamente l'elenco di tali dispositivi:

- farmaci previsti nel prontuario terapeutico e nei piani terapeutici personalizzati;
- dispositivi medici di uso corrente necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
 - somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, ecc.(aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
 - somministrazione e gestione di terapia antalgica;
 - gestione del cateterismo vescicale (kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi);
 - somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla circolare regionale n. 4/2004);
 - somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
 - processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungi dito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, ecc);
- ausili protesici, di cui al D.M. 332/99, compresi gli elementi che richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per sedie, ecc.);
- i dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici ed i dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione;
- le pompe per nutrizione enterale e parenterale;
- l'ossigeno per O2 terapia, tramite prescrizione nominale;
- le prestazioni mediche per diagnosi e cura;
- l'assistenza specialistica.

B) Attrezzature fornite dal Gestore (*Ausili e Apparecchiature*)

Il Gestore garantisce la presenza di attrezzature idonee alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità, secondo quanto previsto dall'allegato D.2.4 SPCDD 5 commi 5.1 - 5.2 - 5.2.1 - 5.2.2 della DGRER 514/2009 e s.m.i.

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio, è assicurata attraverso il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti e documentati dal gestore con il limite massimo delle tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza e, per le quote di contribuzione dovute dagli utenti/comuni del Distretto, provvederà il servizio sociale delegato Asp "Distretto di Fidenza";

Relativamente ai pasti gli stesso sono a carico del gestore.

Nell'allegato B è determinata la tariffa di riferimento all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utenti suddivisi per livello assistenziale. Le variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all'Allegato B.

Al fine di monitorare le spese derivanti dal presente contratto, vengono previsti monitoraggi e verifiche annuali.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

1. Per i servizi oggetto di accreditamento, il Gestore accetta l'applicazione del sistema di tariffe come predeterminate dalla Regione Emilia Romagna;
2. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
 - Del costo di riferimento per il servizio accreditato;
 - Della valutazione del livello assistenziale degli utenti;
- 3.. In presenza di ospiti con bisogni socio – assistenziali ed educativi lievi il costo di riferimento per il livello moderato va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza di personale assistenziale ed educativo.
- 4.. In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio – assistenziali ed educativi particolarmente complessi il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI sino ad un massimo del 40%, a fronte di una maggiore presenza di attività e di personale socio assistenziale ed educativo.
- 5.. Tale costo è valido anche in caso di accoglienza temporanea di sollievo.
- 6.. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comune di Fidenza in qualità di soggetto istituzionale competente, previa approvazione del Comitato di Distretto, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Ufficio di Piano, sentito il gestore, in considerazione degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore stesso, debitamente verificati, e a seguito di trattativa con lo stesso, fatta salva diversa disposizione regionale.
- 7 In considerazione della relativa stabilità delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità ospitate nei centri diurni, il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determinazioni regionali ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i.
- 8 L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.
- 9 Al fine di aggiornare la remunerazione del servizio, in caso di significativo mutamento del livello assistenziale, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG-UVM) ed il soggetto gestore effettuano la valutazione del livello assistenziale degli utenti secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali vigenti.

ART. 13 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. L'Ufficio di Piano:
 - attiva il necessario flusso informativo mediante idonei strumenti, con il soggetto gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno di tutti i fattori produttivi;
 - determina il valore di remunerazione del servizio;
 - potrà predisporre ulteriori strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
2. A tal fine, il gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare, entro 15 giorni, le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie variazioni tariffarie.
3. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

1. Nell'Allegato B è determinata la tariffa, per i posti contrattualizzati, relativa all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utente per livello assistenziale. Eventuali variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche al medesimo Allegato B.
2. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA se dovuta.
3. L'ASP "Distretto di Fidenza", in qualità di Ente delegato all'erogazione delle prestazioni sociali con spesa a rilievo socio-sanitario e sociale a favore di adulti, disabili, minori in carico al servizio sociale stesso, procede alla liquidazione delle fatture di competenza emesse con le modalità indicate al successivo articolo;
4. Ai sensi della normativa vigente, in caso di assenze con diritto al mantenimento del posto (ricoveri ospedalieri, malattie dell'ospite documentate da certificazione, soggiorni climatici o terapeutici o comunque assenze programmate concordate con i soggetti gestori) viene computata nelle tariffe di riferimento, una quota pari all'80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.
2. Il Servizio Sociale o altro Ente competente e/o delegato nell'ambito dell'area disabili distrettuale provvede all'istruttoria finalizzata all'accesso al servizio, alla definizione dell'eventuale concorso economico e alla consegna all'utenza, del relativo materiale informativo per l'accesso.
3. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il gestore, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
 - a. la onnicomprensività del sistema di remunerazione;
 - b. la quota è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- c. Il pagamento della quota avviene trimestralmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
2. Il gestore prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti.
3. In caso di variazioni nella quota di contribuzione degli utenti, la revisione verrà applicata agli stessi dal mese successivo al provvedimento di revisione;
4. In caso di importi incassati indebitamente dal gestore dagli utenti, questa/questo procederà alla restituzione delle quote erroneamente fatturate attraverso apposito conguaglio sulla fattura successiva, oppure attraverso l'emissione di uno specifico mandato di pagamento.
5. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto Gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito dovranno essere indicate le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
6. All'utente moroso il soggetto Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che un'eventuale penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
7. Non potranno essere addebitate al FRNA le quote derivanti dalla morosità degli utenti ospitati nella struttura.
8. Al fine di ridurre l'incidenza della morosità nel pagamento delle rette da parte degli utenti, mantenendola entro limiti sostenibili, così come indicato dall'allegato 2 – punto 1.2. della DGR n. 715/2015 e s.m.i., è stato definito un accordo tra committenza pubblica e gestore che regola le procedure di accesso e riscossione delle somme dovute e che si allega al presente contratto.

ART. 17 - INTERESSI DI MORA

1. Il soggetto titolare della gestione del FRNA si impegna a liquidare al soggetto gestore gli importi dovuti. S'intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
 - a) per i primi 60 giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) trascorso tale termine gli interessi saranno regolati dagli artt. 51 e 56 della LR. n.22/80 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) Nel caso di contestazioni da parte della committenza ai gestori per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali in termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di presentazione delle controdeduzioni da parte dei gestori.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, questi ultimi dovranno apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Eventuali riduzioni del servizio legate a esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni ecc.) verranno preventivamente comunicate dal gestore agli utenti e al Committente.

ARTICOLO 19- FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n°55) e con liquidazione a 30 gg. Fine mese data fattura, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 20 – TRASPORTI

Il soggetto Gestore assicura la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento, dal proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti:

- Direttamente
- Mediante accordi di collaborazione non a rilevanza economica con organismi del terzo settore che assicurano l'accompagnamento di soggetti fragili
- Tramite altre modalità concordate con la committenza

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 21 – RISORSE UMANE

1. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione di interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. Il personale ricade sotto la responsabilità gestionale del soggetto produttore, che si impegna ad inserire tale personale nelle attività gestionali, attraverso percorsi di informazione, formazione e/o aggiornamento addestramento, anche riguardanti la sicurezza sul lavoro.
4. L'ente gestore si impegna a dare informazione all'eventuale personale non dipendente dallo stesso in merito al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza interferenti.
5. In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, in particolare, predisposizione di specifico Piano dell'Emergenza con le relative procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

ART. 22 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Il Gestore garantisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori secondo un programma annuale.

2. Il Gestore garantisce altresì di far partecipare gli operatori in servizio presso la struttura oggetto del contratto ad eventuali momenti formativi organizzati dalla stessa Azienda o da altre amministrazioni, attinenti ai servizi oggetto del contratto.

ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

1. Il Gestore assicura al personale impiegato il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro e la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. L'osservanza da parte del Gestore delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale, come precisate al comma 1 del presente articolo, costituisce requisito essenziale per il mantenimento dell'accreditamento, oltre che obbligazione contrattuale; in caso di inadempienza di tali disposizioni, si potrà determinare la revoca dell'accreditamento e la risoluzione del contratto di servizio con rivalsa del Committente per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dei servizi.

ART. 24 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Gestore è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio stesso ed a predisporre un piano di sicurezza e di igiene per i lavoratori impiegati, da allegarsi al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.
2. I Programmi di miglioramento e contenimento dei rischi, comprensivi dei tempi di loro attuazione, dovranno prevedere misure di prevenzione rispetto ai rischi connessi alle caratteristiche delle prestazioni fornite dal gestore e dovranno essere consegnati materialmente al committente che potrà richiedere integrazione o modifiche e la cui ottemperanza costituisce obbligazione contrattuale;
3. Il Gestore è tenuto altresì all'aggiornamento dei piani ogni volta che si verifichi un mutamento delle modalità operative del servizio previste e comunque ogni volta si renda necessario;
4. Il Committente ed il gestore si impegnano, nel corso del rapporto, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;
5. La sopra citata documentazione sarà presente in struttura e visionabile dagli enti preposti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 25 – RISORSE PATRIMONIALI

- Il bene immobile di proprietà del Comune di Fidenza è concesso e regolato mediante apposito contratto di locazione sulla base della normativa regionale in materia di accreditamento socio-sanitario.

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 26 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti, secondo le modalità sotto riportate.

2. Il gestore fornirà tutte le informazioni/documentazione richieste dai Committenti.
3. In particolare il monitoraggio può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - esame documentale delle informazioni fornite ed elencate nell'art. 30 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale,
 - produzione di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
 - visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 7.
 - visite di verifica richieste dai Committenti alla Commissione di cui alla DGR 564/2000 e s.m.i.;
 - analisi dei dati gestionali integrate con dati esterni, quali iniziative volte a verificare il livello di soddisfazione degli utenti, la qualità percepita o dati di contesto socio-ambientale.
4. Il gestore del servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati ai gestori stessi.
5. I Committenti si riservano di definire, nel corso della vigenza, ulteriori modalità di verifica di quanto oggetto del presente contratto.

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 27 – RESPONSABILITA'

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente convenzione e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui siano chiamati a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provino un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 c.c.
3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 c.c. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico del Gestore, il quale ne risponderà in termini di legge.
4. I commi 2 e 3 sopra richiamati vengono fatti salvi, per quanto risultino compatibili con la natura concessoria dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari da cui trae origine il presente contratto.

ART. 28- SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore dei gestori per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora, sulla base delle azioni di monitoraggio previste al precedente art. 27, venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, il committente dovrà darne diffida scritta al gestore, contestando l'addebito,
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione da parte del gestore di controdeduzioni e osservazioni.
4. Il committente, nel caso non accolga le controdeduzioni presentate si riserva di indicare un termine per l'adempimento. Nel caso che le inadempienze del gestore responsabile pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

5. In caso di persistenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali, come specificati al comma 6, saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere ai gestori il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - a. sospensione o revoca dell'autorizzazione al funzionamento: la verifica della sussistenza dei requisiti è affidata al Nucleo Distrettuale di Vigilanza nel rispetto della DGR 564/2000 e s.m.i.;
 - b. venir meno dei requisiti indicati dalla DGR 1378/1999 e s.m.i. come verificati dall'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP);
 - c. violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
 - d. mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del servizio sociale competente;
 - e. interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forma maggiore;
 - f. venir meno della percentuale annualmente prescritta (punto 6.2 DGR 514/2009) di personale OSS qualificato;
 - g. accertate lesioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del soggetto produttore;
 - h. accertata carenza nella cura della persona;
 - i. accertata grave carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - j. violazioni accertate rispetto alla fatturazione delle tariffe al FRNA e alla fatturazione delle tariffe agli utenti;
 - k. non adempimenti o ritardi superiori ai 30 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - l. inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
 - m. mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni del livello assistenziale degli ospiti;
 - n. mancata o ritardata (oltre i 30 gg.) risposta ai committenti in ordini a relazioni su specifici episodi o situazioni, che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
 - o. negazione accesso alle strutture, alle verifiche programmate dai committenti con equipe di esperti.
6. È fatto salvo un accordo preventivo tra committenti e gestore sulle evenienze non programmabili di cui ai punti precedenti.
7. Nei casi summenzionati, dopo 3 diffide e al termine del periodo accordato per presentare le controdeduzioni/l'adempimento, in caso di ulteriore inadempienza, verrà comminata una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00, a seconda della gravità per i casi da a) a J), e una penale da € 250,00 a € 1.000,00 per i casi da k) a o), dato atto che la comminazione della penale non impedisce il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempienze gravi, dopo la terza contestazione il committente potrà risolvere il contratto che comporterà per il gestore il risarcimento di eventuali maggior danni.

Art. 29 - MODALITA' DI RECESSO E REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore dei gestori viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
 - a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, che renda il presente contratto non più compatibile con la programmazione stessa;
 - b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
 - c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
 - e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - f) variazioni significative dell'andamento della domanda.
2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
 - In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.

3. Qualora il Committente contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art. 28.
4. In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio.
5. In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
6. In simili casi i gestori non hanno diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del gestore eventuali maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere per garantire il servizio.
7. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 30 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Oltre alla comunicazione dei dati previsti all'art. 13 del presente contratto, il gestore assicura il seguente flusso informativo anche in via informatica, ai Committenti
 - a. Elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo i livelli assistenziali, indicante il numero delle giornate di frequenza e delle giornate di assenza;
 - b. Attestazione delle ore prestate dagli OOSS con elenco nominativo delle persone impiegate per le quali deve essere specificato il possesso della qualifica;
 - c. Attestazione delle ore prestate dal Coordinatore di struttura;
 - d. Tutti gli eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa.
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'Art 29.7. Alla terza verifica negativa, verrà attivato dal Committente l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Art. 31 - ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Parma.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016

1. Tutti i contraenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché alla conservazione, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, il gestore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dei committenti
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. Il gestore è, pertanto, designato dalle Amministrazioni Committenti quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "Servizio definitivamente accreditato di assistenza domiciliare" il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 33 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Gestore tranne che la legge disponga diversamente. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

Art. 34 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Le parti si impegnano a verificare annualmente entro il 30 giugno l'andamento del presente contratto, anche al fine di concordare eventuali modifiche da apportare.

GLOSSARIO

Organismo competente: COMITATO DI DISTRETTO	Organismo che assolve alla funzione del Comitato di Distretto, in quanto i 12 Comuni che compongono il Distretto, sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.
Istituzione competente: COMUNE CAPOFILIA DEL DISTRETTO	E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITamento. Si tratta del Comune di Fidenza, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del T.U. Digs 267/2000. Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accREDITamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando: - la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accREDITamento; - nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITamento, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.
Committenza: Comune di .../Unione..	E la funzione esercitata dai Comuni, che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione).
Ambito distrettuale	Territorio che coincide con il Distretto socio sanitario, sul quale i Comuni, attraverso una forma associativa, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.
Soggetto produttore Soggetto gestore	Il soggetto o i soggetti che provvedono effettivamente all'erogazione delle prestazioni e che dispongono delle relative risorse.
Tariffa	Somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA
Quota contribuzione	di Somma dovuta dall'utente ammesso al servizio.
Rimborso degli oneri sanitari	Somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'Ausl territorialmente competente.
CRONIMI	
SP	Azienda di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza"
USL	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
DP	Ufficio di Piano – Distretto di Fidenza
AA	Servizio Assistenza Anziani – Distretto di Fidenza
AI	Programma assistenziale individualizzato
SS	Operatore Socio Sanitario
FRNA	Fondo Regionale Non Autosufficienza (Regione Emilia-Romagna)
FSR	Fondo Sanitario Regionale (Regione Emilia-Romagna)

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

LE PARTI	FIRMATARI	FIRMA
COMUNE DI FIDENZA		
COMUNE DI BUSSETO		
COMUNE DI FONTANELLATO		
COMUNE DI FONTEVIVO		
COMUNE DI NOCETO		
COMUNE DI ROCCABIANCA		
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME		
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE		
COMUNE DI SISSATRECASALI		
COMUNE DI SORAGNA		
COMUNE DI POLESINE ZIBELLO		
AZIENDA U.S.L. DI PARMA DISTRETTO DI FIDENZA		
ASP DISTRETTO DI FIDENZA		

ALLEGATO A – ATTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO GESTORE

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL
SERVIZIO ACCREDITATO PROVVISORIAMENTE
RESIDENZIALE SOCIO – SANITARIO PER DISABILI
CASA “IL PONTE”

Tra

LA COMMITTENZA RAPPRESENTATA DA:

COMUNE DI FIDENZA
COMUNE DI BUSSETO
COMUNE DI FONTANELLATO
COMUNE DI FONTEVIVO
COMUNE DI NOCETO
COMUNE DI POLESINE ZIBELLO
COMUNEDI ROCCABIANCA
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
COMUNE DI SAN SECONDO P.SE
COMUNE DI SISSATRE CASALI
COMUNE DI SORAGNA

E

L'ASP “Distretto di Fidenza”

SOGGETTO GESTORE E ENTE DELEGATO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI CON SPESA A
RILIEVO SOCIO SANITARIO E SOCIALE A FAVORE DI ADULTI, DISABILI, MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
STESSO

E

L'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza

GESTORE DEL F.R.N.A. ED ESECUTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 3 – DURATA

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – STRUMENTI DI VERIFICA SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

ART. 7 – REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

ART. 10 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI

ART. 13 – FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

ART. 16 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

ART. 17 – INTERESSI DI MORA

ART. 18 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

ART. 19 – SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 20 – RISORSE UMANE

ART. 21 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 22 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

ART. 23 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 24 – RISORSE PATRIMONIALI

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 25 – MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 26 – RESPONSABILITA'

ART. 27 – SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO PENALI

ART. 28 – MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

ART. 29 – FLUSSI INFORMATIVI

ART. 30 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 31 – CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

ART. 32 - ELEZIONE DEL FORO

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016

ART 34- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART 35 – OBBLIGHI DI INTEGRITA' E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ART 36– NORME FINALI

GLOSSARIO ACRONIMI

ALLEGATI

ALLEGATO A – ATTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTEA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO GESTORE

**SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO
ACCREDITATO PROVVISORIAMENTE RESIDENZIALE SOCIO – SANITARIO PER DISABILI
“CASA IL PONTE”**

L'anno _____, nel mese di _____, con la presente **scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge**,

TRA

**Il Comune di FIDENZA (codice fiscale 82000530343 partita Iva 00163890346) ,
_____ ; (soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettua-
le – committente);**

**Il Comune di BUSSETO (codice fiscale e partita Iva 00170360341), _____ ;
(committente)**

**Il Comune di FONTANELLATO (codice fiscale e partita Iva 00227430345),
_____ ; (committente)**

**Il Comune di FONTEVIVO (codice fiscale e partita Iva 00429190341),
_____ (committente)**

**Il Comune di NOCETO (codice fiscale e partita Iva
00166930347 _____ ; (committente)**

**Il Comune di POLESINE ZIBELLO (codice fiscale e partita Iva 02781180340)
_____ ; (committente)**

**Il Comune di ROCCABIANCA (codice fiscale e partita Iva 00427670344),
_____ (committente)**

**Il Comune di SALSOMAGGIORE TERME (codice fiscale e partita Iva 00201150349),
_____ (committente)**

**Il Comune di SAN SECONDO PARMENSE (codice fiscale e partita Iva 00231310343),
_____ ; (committente)**

**Il Comune di SISSATRECASALI (codice fiscale e partita Iva 02705440341),
_____ ; (committente)**

Il Comune di SORAGNA (codice fiscale e partita Iva 00223170341),
_____ ; (committente)

E

L'ASP "Distretto di Fidenza" (C.F. e P.IVA 02496470341 _____) (Soggetto gestore e
ente delegato per l'erogazione delle prestazioni sociali con spese a rilievo socio sanitario e sociale a favore di adul-
ti, disabili, minori in carico al servizio sociale)

E

L'Azienda USL di Parma- Distretto di Fidenza (C.F. e P.IVA 01874230343 _____) (sogget-
to gestore del FRNA, gestore del servizio ed esecutore delle prestazioni sanitarie)

VISTI:

- la Legge Regionale (L.R.) n. 328 del 08 Novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n.2 del 12 Marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 564 del 01 Marzo 2000 "Documento coordinato della normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie";
- la DGR n. 772 del 29 Maggio 2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della L.R. n. 2/2003";
- la DGR n. 1206 del 30 Luglio 2007 "Fondo Regionale non autosufficienza, indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 509/2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 Aprile 2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 2109 del 21 Dicembre 2009 "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la DGR n. 390 del 28 Marzo 2011 "AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- la DGR n. 1899 del 10 Dicembre 2012 "Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari";
- la DGR n. 1828 del 09 Dicembre 2013 "Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accREDITamento dei servizi sociosanitari";
- la DGR n. 292 del 10 Marzo 2014 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accREDITati";
- la DGR n. 1018 del 7 Luglio 2014 "Modifica D.G.R. n. 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";
- la DGR n. 715 del 15 Giugno 2015 "AccREDITamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni";
- la DGR n. 273 del 29 Febbraio 2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati provvisoriamente e /o definitivamente";
- la DGR n. 664 del 22 Maggio 2017 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009";
- la Delibera di Assemblea Legislativa regionale n. 120 del 12 Luglio 2017, con la quale è stato approvato il Piano sociale e sanitario 2017- 2019, incluse le linee di intervento relative al Fondo per la Non Autosufficienza a sostegno di anziani e disabili non autosufficienti;
- la DGR n. 1516 del 17 Settembre 2018 "Modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accREDITati";
- la DGR n. 1429 del 02 Settembre 2019 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";
- la DGR n. 1422 del 26 Ottobre 2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";
- la DGR n. 1625 del 28 Settembre 2022 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 recante "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio- sanitari accREDITati provvisoriamente e/o definitivamente";
- la DGR. n. 2120 del 05 Dicembre 2022 "AccREDITamento socio-sanitario – Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accREDITamento";
- la DGR n. 2242 del 18 Dicembre 2023 "Adeguamento della remunerazione dei Servizi socio-sanitari residenziali accREDITati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii";

- la DGR n. 1637 del 08.07.2024 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;
- la DGR n. 1638 del 08 Luglio 2024 “Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio sanitario e disposizioni transitorie”;
- la DGR n. 1110 del 07.07.2025 “Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative”;

PREMESSO che:

- i Comuni del Distretto di Fidenza: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Polesine e Zibello, con convenzione sottoscritta il 31.12.2023 hanno individuato il **Comune di Fidenza**, quale **soggetto istituzionale** competente alla concessione dell'Accreditamento;
- Il Comune di Fidenza, e l'Ausl di Parma hanno sottoscritto apposita convenzione per la strutturazione dell'Ufficio di Piano, l'integrazione socio-sanitaria e la definizione delle modalità di gestione del Fondo Distrettuale per la non autosufficienza (FRNA)
- Il Comitato di distretto, nella seduta del 04.12.2024, ha identificato nell'ambito della programmazione distrettuale, il fabbisogno di servizi e di strutture da accreditare;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il paragrafo n. 8 dell'allegato alla DGR n. 514 del 20.04.2009 e s.m.i. rubricato “Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati” disciplina i contenuti dei contratti di servizio;
- l'accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra il comune committente ed il soggetto gestore, abilitando quest'ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, in nome e per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l'utente nel rispetto delle condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell'erogazione del servizio stesso;

VISTO

l'atto di concessione di accreditamento provvisorio, rilasciato dal Comune di Fidenza, con provvedimento n. _____ del _____, a _____ per il servizio residenziale socio – sanitario per Disabili per n. 12 posti, interamente riservati al Distretto di Fidenza.

PRESO ATTO che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato “glossario e acronimi” parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Comune di Fidenza n. _____ del _____, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio;
- la Determinazione di _____ n. _____ con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per tutti i soggetti committenti:

per il Distretto di Fidenza

Ufficio di Piano

Referente operativo – Responsabile Ufficio di Piano–

Servizio Disabili

Referente operativo – Coordinatore area disabili–

Ausl di Parma

Referente operativo – Responsabile Amministrativo Distretto di Fidenza

per il soggetto gestore:

Coordinatore: _____

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio residenziale socio sanitario per disabili, nell'ambito della concessione dell'accreditamento provvisorio.
2. **Il centro socio-riabilitativo residenziale è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolto a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia stata valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.**
3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:
 - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento Provvisorio, allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale ("A").

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le parti a far data dal **1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2026.**

2. Al termine del periodo di validità il presente Contratto potrà proseguire nella forma dell'accreditamento definitivo in applicazione della specifica normativa regionale e nazionale di riferimento, come indicato dalla DGR 1110/2025;
3. Sulla base della programmazione territoriale e delle indicazioni regionali, potranno essere rivisti e aggiornate alcune parti del presente contratto.

TITOLO II – MODALITA' E REQUISITI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE SOCIO SANITARIO PER DISABILI

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore realizzerà Il servizio accreditato assicurando i seguenti requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accreditamento.
2. In particolare il soggetto gestore assicurerà la gestione del servizio residenziale socio sanitario per disabili per n. 12 posti accreditati e contrattualizzati, interamente riservati al Distretto di Fidenza

ART. 5 – STRUMENTI DI VERIFICA SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI

Il soggetto gestore e l'Ufficio di Piano si impegnano ad effettuare di norma annuale una verifica della percentuale complessiva di utilizzo del servizio contrattualizzato e del numero delle giornate medie di non occupazione dei posti contrattualizzati sino alla successiva copertura per ogni posto resosi vacante.

Nel caso che dal monitoraggio emerga un utilizzo del servizio contrattualizzato inferiore al 95% e che il posto risulti vacante a titolo definitivo (per decesso o rinuncia) per un periodo superiore a giorni 30 consecutivi, l'Ente Gestore potrà utilizzare direttamente, al di fuori del sistema dell'accreditamento, i posti contrattualizzati per ricoveri temporanei di utenti compatibili per tipologia di ospiti a regime autorizzato.

ART. 6 – DISPONIBILITA' DELL' IMMOBILE

Per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto il gestore si avvale dell'immobile sito in Via Piave, n. 22, Fidenza, di proprietà del Comune di Fidenza e concesso al Gestore per la realizzazione del servizio. Tutto quanto atterrà alla gestione dell'immobile è disciplinato in apposito contratto di locazione sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento socio-sanitario.

ART. 7 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento sull'accreditamento;
 - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto
 - dal Regolamento di struttura.
2. Il gestore garantisce il rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento provvisorio dalla normativa vigente (DGR 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni)
3. L'aggiornamento della remunerazione del servizio avverrà tramite revisione dell'Allegato B del presente contratto;
4. La committenza, tramite l'Ufficio di Piano (UdP), in qualità di organo preposto, in base alla convenzione distrettuale vigente, verifica annualmente il rispetto dei rapporti di personale addetto all'assistenza di base riferendosi ad unità a tempo pieno e del livello minimo di assistenza in termini di ore effettive con strumenti e modalità appropriate, concordate con l'Ente gestore;
5. I servizi di supporto e strumentali saranno organizzati in modo tale da assicurare un'integrazione con le attività socio-assistenziali e di cura che persegua l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente;

6. Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, e ne assicura un utilizzo dinamico garantendo altresì la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, comprese le Associazioni di Rappresentanza. Nella carta saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti, comprese le regole di comportamento per l'accesso alla struttura da parte dei familiari e amministratori di sostegno/tutore. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.
7. Il sistema di monitoraggio può essere modificato in corso di rapporto contrattuale, in accordo tra le parti.

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE

ART. 8 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI UTENTI

1. La domanda per l'accesso al servizio viene presentata all'assistente sociale referente del caso del comune di residenza.
2. L'ammissione al servizio oggetto del Contratto verrà effettuato dal Servizio Sociale distrettuale area disabili competente. Tale ammissione dovrà avvenire previa istruttoria amministrativa volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione nei necessari atti amministrativi.
3. L'accesso al servizio residenziale avviene, su richiesta del Coordinatore dell'area disabili, di norma previa valutazione multidimensionale.
4. Nel caso di abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso elabora d'urgenza il "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione, nonché l'istruttoria amministrativa p volta ad accertare la tariffa giornaliera e la relativa copertura finanziaria, onde consentire l'adozione nei necessari atti amministrativi. Successivamente all'attivazione d'urgenza dei servizi, il responsabile del caso chiede la convocazione dell'UVM per eventuali ridefinizioni/modifiche funzionali del progetto.

Nel caso si configurasse una situazione emergenziale come abbandono di incapace o di improvviso venir meno di familiari di riferimento/tutore/amministratore di sostegno/care giver diversamente individuato, il responsabile del caso chiede una convocazione urgente in UVM per l'elaborazione d'urgenza del "progetto di vita e di cure" attivando contestualmente i servizi di riferimento per la specifica situazione e per ratificare eventuali interventi attivati d'urgenza.

5. La dimissione dal servizio può avvenire sulla base di:
 - a. cessazione del bisogno;
 - b. modifica del PAI in relazione alle mutate condizioni dell'utente e/o della famiglia.
6. In caso di temporaneo mutamento delle esigenze, può essere disposta, in accordo con l'utente e la famiglia, la sospensione del servizio, che potrà essere successivamente riattivato con un aggiornamento della situazione socio-assistenziale e/o sanitaria.
7. I provvedimenti di ammissione, dimissione e sospensione o comunque incidenti sull'erogazione del servizio all'utente sono tempestivamente comunicati al Gestore.
8. Il Gestore comunica immediatamente al Responsabile del caso e al Coordinatore dell'Area Disabili ogni variazione nella situazione dell'utente che possa incidere sull'erogazione del servizio.

ART. 9 – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Le competenze della Committenza e gli obblighi e adempimenti del soggetto Gestore di cui al presente contratto sono definiti nell'allegato C.

ART. 10 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie da assicurare, secondo la normativa vigente, agli utenti ammessi ai servizi oggetto del presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture di cui alle successive lettere.

A. Prestazioni a carico dall'Azienda USL ai sensi di quanto previsto dalla DGR 273/2016 e s.m.i.

Sono a carico del soggetto gestore i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico e ad aggiornare periodicamente l'elenco di tali dispositivi:

- farmaci previsti nel prontuario terapeutico e nei piani terapeutici personalizzati;
- dispositivi medici di uso corrente necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
 - somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, ecc. (aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
 - somministrazione e gestione di terapia antalgica;
 - o gestione del cateterismo vescicale (kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi);
 - o somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla circolare regionale n. 4/2004);
 - o somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
 - o processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungi dito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, ecc);
- ausili protesici, di cui al D.M. 332/99, compresi gli elementi che richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per sediette, ecc.);
- dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici ed i dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione;
- pompe per nutrizione enterale e parenterale;
- ossigeno per O2 terapia, tramite prescrizione nominale;
- prestazioni mediche per diagnosi e cura;
- assistenza specialistica.

A1) Assistenza medica di base

Gli ospiti del centro socio-riabilitativo residenziale mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Il soggetto gestore si impegna a collaborare con programmi specifici in tema di prevenzione (educazione sanitaria, screening, ecc.) proposti dall'AUSL.

A2) Continuità assistenziale

Il Servizio di Continuità Assistenziale presta la propria assistenza nei confronti degli ospiti delle strutture, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia, nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi

A3) Trasporti sanitari

Sono a carico dell'AUSL i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di disabili, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle strutture residenziali, mentre restano a carico del Soggetto Gestore gli altri trasporti per visite specialistiche e gli accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero.

A4) Prestazioni infermieristiche e riabilitative

Il gestore assicura le prestazioni infermieristiche e riabilitative, quantificate in relazione a quanto previsto nei PAI/PEI, attraverso il proprio Servizio di Assistenza Domiciliare.

B) Attrezzature fornite dal Gestore (*Arredi Ausili e Apparecchiature*)

Il Gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità, secondo quanto previsto dall'allegato D.2.5 SPRD 5 commi 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.3.1 – 5.3.2 - 5.5 della DGR 514/2009 e s.m.i.

TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI

ART. 11 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti e documentati dal gestore con il limite massimo delle tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti/comuni per il tramite del Servizio Sociale delegato all'ASP "Distretto di Fidenza";

Nell'allegato B è determinata la tariffa di riferimento all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utenti suddivisi per livello assistenziale. Le variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all'Allegato B.

Il sistema di remunerazione definito dalla D.G.R. 1336/2010 e s.m.i. è onnicomprensivo, pertanto il soggetto gestore, del servizio accreditato non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alle quote indicate al punto 1.

Al fine di monitorare le spese derivanti dal presente contratto, vengono previsti monitoraggi e verifiche annuali

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. Per i servizi oggetto di accreditamento, il Gestore accetta l'applicazione del sistema di tariffe come predeterminate dalla Regione Emilia Romagna
2. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:
 - Del costo di riferimento per il servizio accreditato;
 - Della valutazione del livello assistenziale degli utenti;
3. Nell'allegato B è determinata la tariffa dovuta all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utenti suddivisi per livello assistenziale. Le variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all'Allegato B;
4. In presenza di ospiti con bisogni socio – assistenziali ed educativi lievi il costo di riferimento per il livello moderato va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza di personale assistenziale ed educativo.
5. In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio – assistenziali ed educativi particolarmente complessi il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI sino ad un massimo del 35%,a fronte di una maggiore presenza di attività e di personale socio assistenziale ed educativo.
6. Tale tariffa è valida anche in caso di accoglienza temporanea di sollievo.
7. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comune di Fidenza in qualità di soggetto istituzionale competente, previa approvazione del Comitato di Distretto, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Ufficio di Piano, sentito il gestore, in considerazione degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore stesso, debitamente verificati, e a seguito di trattativa con lo stesso, fatta salva diversa disposizione regionale.
8. Le tariffe riconosciute al gestore si intendono comprensive di IVA (se dovuta) e fanno riferimento a tutti i fattori produttivi concorrenti alla realizzazione del servizio.
9. In considerazione della relativa stabilità delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità ospitate nei centri residenziali, il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per il livelli previsti dallo

strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determinazione dirigenziale ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i..

10. L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.
11. Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi, nel caso in cui il PAI o il PEI predisposto dai servizi territoriali inviati prevedano la frequenza di servizi o attività diurne esterni al centro residenziale anche per periodi temporanei, il soggetto gestore deve garantire l'opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne e, nell'ipotesi di costi sostenuti per il servizio diurno, il costo di riferimento del centro residenziale è diminuito, in relazione a quanto previsto nel PAI o nel PEI, fino ad un massimo del 30%. Per la frequenza del servizio o delle attività diurne esterne, i soggetti pubblici competenti remunerano direttamente il soggetto gestore del servizio o delle attività diurne.

ART. 13 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

- L'Ufficio di Piano attiva il necessario flusso informativo con il soggetto gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre ulteriori strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
- Il gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei fattori di flessibilità che incidano sul costo di riferimento. Relativamente al costo del lavoro, fermo restando l'impegno del gestore a contenere il più possibile il turnover del personale, eventuali spostamenti del personale stesso che comporti variazioni nel costo del lavoro verranno considerati in sede di rideterminazione del costo di riferimento.
- In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

ART. 14 – MODALITA' DI RIMBORSO DEL COSTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

1. Nell'Allegato B è determinata la tariffa, per i posti contrattualizzati, relativa all'inizio del contratto, sulla base della tipologia di utente per livello assistenziale. Eventuali variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche al medesimo Allegato B.
2. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA se dovuta.
3. L'ASP "Distretto di Fidenza", Ente delegato all'erogazione delle prestazioni sociali con spesa a rilievo socio-sanitario e sociale a favore di adulti, disabili, minori in carico al servizio sociale stesso, procede alla liquidazione delle fatture di competenza emesse con le modalità indicate al successivo articolo art. 15;
4. Ai sensi della normativa vigente, in caso di mantenimento del posto letto (conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici, e anche per assenze rispetto agli accessi previsti nel piano individualizzato causate da malattia dell'ospite documentate da certificazione medica, o comunque di assenze programmate, concordate con i soggetti gestori dei servizi accreditati), viene computata nella tariffa di riferimento, una quota pari all'80% della retta giornaliera, fino a un massimo di 15 giorni consecutivi.
5. La quota a carico del FRNA e la quota a carico dell'utente/comune sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso. In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato la retta a carico degli ospiti è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l'ospite è stato dimesso e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente, mentre la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E DEI COMUNI

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti tramite i Servizi/Enti delegati, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.
2. ASP Distretto di Fidenza provvede all'istruttoria finalizzata all'accesso al servizio, alla definizione dell'eventuale concorso economico e alla consegna all'utenza, del relativo materiale informativo per l'accesso
3. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:
 - a. la onnicomprensività del sistema di remunerazione;
 - b. la quota di contribuzione è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
 - c. Il pagamento della quota di contribuzione avviene trimestralmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
2. Il gestore prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti
3. In caso di variazioni nella quota di contribuzione degli utenti, la revisione verrà applicata agli stessi dal mese successivo al provvedimento di revisione;
4. In caso di importi incassati indebitamente dal gestore dagli utenti, questa procederà alla restituzione delle quote erroneamente fatturate attraverso apposito conguaglio sulla fattura successiva, oppure attraverso l'emissione di uno specifico mandato di pagamento.
5. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito dovranno essere indicate e modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, Il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
6. All'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che un'eventuale penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
7. Non potranno essere addebitate al FRNA le quote derivanti dalla morosità degli utenti ospitati nella struttura.
8. Al fine di ridurre l'incidenza della morosità nel pagamento delle rette da parte degli utenti, mantenendola entro limiti sostenibili, così come indicato dall'allegato 2 – punto 1.2. della DGR n. 715/2015 e s.m.i., è stato definito un accordo tra committenza pubblica e gestore che regola le procedure di accesso e riscossione delle somme dovute e che si allega al presente contratto (Allegato A1)

ART. 17 - INTERESSI DI MORA

1. Il soggetto titolare della gestione del FRNA si impegna a liquidare al soggetto gestore gli importi dovuti. S'intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
 - a) per i primi 60 giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) trascorso tale termine gli interessi saranno regolati dagli artt. 51 e 56 della LR. n.22/80 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) Nel caso di contestazioni da parte della committenza ai gestori per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali in termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di presentazione delle controdeduzioni da parte dei gestori.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, questi ultimi dovranno apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile
2. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
3. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
4. Eventuali riduzioni del servizio legate a esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni ecc.) verranno preventivamente comunicate dal gestore agli utenti e al Committente.

ARTICOLO 19 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n°55) e con liquidazione a 30 gg. Fine mese data fattura, salvo diverse disposizioni di legge. Ai sensi di quanto previsto dalla L.190/2014, in materia di scissione dei pagamenti, le Amministrazioni Pubbliche verseranno direttamente all'Erario l'IVA applicata dal gestore sulla fattura.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

ART. 20 – RISORSE UMANE

1. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile. Il gestore è responsabile dell'applicazione e dell'osservanza dei CCNL (inclusa la contrattazione di 2° livello) e della normativa relativa alla sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.
3. Il personale ricade sotto la responsabilità gestionale del soggetto produttore, che si impegna ad inserire tale personale nelle attività gestionali, attraverso percorsi di informazione, formazione e/o aggiornamento addestramento, anche riguardanti la sicurezza sul lavoro.
4. L'ente gestore si impegna a dare informazione all'eventuale personale non dipendente dallo stesso in merito al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza interferenti.

5. In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, in particolare, predisposizione di specifico Piano dell'Emergenza con le relative procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

ART. 21 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Il Gestore garantisce la formazione e l'aggiornamento degli operatori secondo un programma annuale.
2. Il Gestore garantisce altresì di far partecipare gli operatori in servizio presso la struttura oggetto del contratto ad eventuali momenti formativi organizzati dalla stessa azienda USL o da altre amministrazioni, attinenti ai servizi oggetto del contratto.

ART. 22 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

1. Il Gestore assicura al personale impiegato il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro e la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. L'osservanza da parte del Gestore delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni del personale, come precisate al comma 1 del presente articolo, costituisce requisito essenziale per il mantenimento dell'accreditamento, oltre che obbligazione contrattuale; in caso di inadempienza di tali disposizioni, si potrà determinare la revoca dell'accreditamento e la risoluzione del contratto di servizio con rivalsa del Committente per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dei servizi.

ART. 23 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Gestore è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi connessi alla gestione del servizio stesso ed a predisporre un piano di sicurezza e di igiene per i lavoratori impiegati, da allegarsi al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.
2. I Piani dovranno prevedere misure di prevenzione rispetto ai rischi connessi alle caratteristiche delle prestazioni fornite dai gestori e dovranno essere consegnati materialmente al Committente che potrà richiedere integrazioni o modifiche e la cui ottemperanza costituisce obbligazione contrattuale.
3. Il Gestore è tenuto altresì all'aggiornamento dei piani ogni volta che si verifichi un mutamento delle modalità operative del servizio previste e comunque ogni volta che si renda necessario.
4. Il Committente ed il gestore si impegnano, nel corso del rapporto, ad informarsi reciprocamente sulla situazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
5. La sopra citata documentazione sarà presente in struttura e visionabile dagli enti preposti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE PATRIMONIALI

ART. 24 – RISORSE PATRIMONIALI

1. Il bene immobile di proprietà del Comune di Fidenza è concesso al gestore e regolato mediante apposito contratto di locazione sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento socio-sanitario.

TITOLO VII – MONITORAGGIO E VERIFICHE

ART. 25 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti, secondo le modalità sotto riportate.
2. Il gestore fornirà tutte le informazioni/documentazione richieste dai Committenti.
3. In particolare il monitoraggio può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - esame documentale delle informazioni fornite ed elencate nell'art. 30 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale,
 - produzione di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
 - visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 7.
 - analisi dei dati gestionali integrate con dati esterni, quali iniziative volte a verificare il livello di soddisfazione degli utenti, la qualità percepita o dati di contesto socio-ambientale.
4. Il gestore del servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati ai gestori stessi.
5. I Committenti si riservano di definire, nel corso del vigente contratto, ulteriori modalità di verifica di quanto oggetto del presente contratto.

TITOLO VIII – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 26 – RESPONSABILITA'

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dai Gestori nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente convenzione e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.
2. I Gestori non potranno agire in rivalsa e non potranno chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui siano chiamati a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provino un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 c.c.
3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 c.c. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico del Gestore, il quale ne risponderà in termini di legge.
4. I commi 2 e 3 sopra richiamati vengono fatti salvi, per quanto risultino compatibili con la natura concessoria dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari da cui trae origine il presente contratto.

ART. 27 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore dei gestori per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora, sulla base delle azioni di monitoraggio previste al precedente art. 26, venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, il committente dovrà darne diffida scritta al gestore, contestando l'addebito.
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione da parte del gestore di controdeduzioni e osservazioni.
4. Il committente, nel caso non accolga le controdeduzioni presentate si riserva di indicare un termine per l'adempimento. Nel caso in cui le inadempienze del gestore responsabile pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

5. In caso di persistenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali, come specificati al comma 6, saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere ai gestori il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - a. sospensione o revoca dell'autorizzazione al funzionamento: la verifica della sussistenza dei requisiti è affidata al Nucleo Distrettuale di Vigilanza nel rispetto della DGR 564/2000;
 - b. venir meno dei requisiti indicati dalla DGR 1378/1999 e s.m.i. come verificati dall'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP);
 - c. violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
 - d. mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del servizio sociale competente;
 - e. interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forma maggiore;
 - f. venir meno della percentuale annualmente prescritta (punto 6.2 DGR 514/2009) di personale OSS qualificato;
 - g. violazioni accertate rispetto alla fatturazione delle tariffe al FRNA e alla fatturazione delle tariffe agli utenti;
 - h. non adempimenti o ritardi superiori ai 30 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - i. inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
 - j. mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni del livello assistenziale degli ospiti;
 - k. mancata o ritardata (oltre i 30 gg.) risposta ai committenti in ordini a relazioni su specifici episodi o situazioni, che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
 - l. negazione accesso alle strutture, alle verifiche programmate dai committenti con equipe di esperti.
6. È fatto salvo un accordo preventivo tra committenti e gestore sulle evenienze non programmabili di cui ai punti precedenti.
7. Nei casi summenzionati, dopo 3 diffide e al termine del periodo accordato per presentare le controdeduzioni/l'inadempimento, in caso di ulteriore inadempienza, verrà comminata una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00, a seconda della gravità per i casi da a) a j), e una penale da € 250,00 a € 1.000,00 per i casi da k) a l), dato atto che la comminazione della penale non impedisce il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempienze gravi, dopo la terza contestazione il committente potrà risolvere il contratto che comporterà per il gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 28 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

2. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore dei gestori viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
 - a. aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, che renda il presente contratto non più compatibile con la programmazione stessa;
 - b. approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
 - c. modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - d. modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
 - e. modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - f. variazioni significative dell'andamento della domanda.
3. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
 - In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.
 - Qualora il Committente contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art. 29.7.
 - In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio.
 - In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi i gestori non hanno diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del gestore eventuali maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 29 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Oltre alla comunicazione dei dati previsti agli artt. 7 e 14 del presente contratto, il gestore assicura il seguente flusso informativo anche in via informatica, ai Committenti,
 - a. Elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo i livelli assistenziali, indicante il numero delle giornate di frequenza, delle giornate di assenza e delle eventuali giornate di frequenza e partecipazione a servizi ed attività esterne al centro residenziale stesso;
 - b. Attestazione delle ore prestate dagli OOSS con elenco nominativo delle persone impiegate per le quali deve essere specificato il possesso della qualifica;
 - c. Attestazione delle ore prestate dal Coordinatore di struttura
 - d. Tutti gli eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa.
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'Art 21.7. Alla terza verifica negativa, verrà attivato dal Committente l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

Art. 30 - ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Parma.

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016

1. Tutti i contraenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché alla conservazione, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
2. In esecuzione del presente contratto, il gestore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dei committenti
3. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
4. Il gestore è, pertanto, designato dalle Amministrazioni Committenti quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "Servizio definitivamente accreditato di assistenza domiciliare" il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
5. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 32 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Gestore tranne che la legge disponga diversamente. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

Art. 33 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Le parti si impegnano a verificare annualmente entro il 30 giugno l'andamento del presente contratto anche al fine di concordare eventuali modifiche da apportare.

GLOSSARIO

Organismo competente: COMITATO DI DISTRETTO	Organismo che assolve alla funzione del Comitato di Distretto, in quanto i 12 Comuni che compongono il Distretto, sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.
Ente istituzione competente COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO	È l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITAMENTO. Si tratta del Comune di Fidenza, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del T.U. Dlgs 267/2000. Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accREDITAMENTO in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando: - la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accREDITAMENTO; - nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITAMENTO, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.
Committenza: Comune di/Unione..	È la funzione esercitata dai Comuni, che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione).
Ambito distrettuale	Territorio che coincide con il Distretto socio sanitario, sul quale i Comuni, attraverso una forma associativa, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.
Soggetto produttore o soggetto gestore	Il soggetto o i soggetti che provvedono effettivamente all'erogazione delle prestazioni e che dispongono delle relative risorse.
Tariffa	Somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA
Quota di contribuzione	di Somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e rette sono sinonimi.
Rimborso degli oneri sanitari	Somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'Ausl territorialmente competente.

ACRONIMI

SP	Azienda di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza"
USL	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
DP	Ufficio di Piano – Distretto di Fidenza
AA	Servizio Assistenza Anziani – Distretto di Fidenza
AI	Programma assistenziale individualizzato
SS	Operatore Socio Sanitario
RNA	Fondo Regionale Non Autosufficienza (Regione Emilia-Romagna)
SR	Fondo Sanitario Regionale (Regione Emilia-Romagna)

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

ENTE	FIRMATARI	FIRMA
COMUNE DI FIDENZA		
COMUNE DI BUSSETO		
COMUNE DI FONTANELLATO		
COMUNE DI FONTEVIVO		
COMUNE DI NOCETO		
COMUNE DI ROCCABIANCA		
IUNE DI SALSOMAGGIORE TERME		
UNE DI SAN SECONDO PARMENSE		
COMUNE DI SISSA-TRE CASALI		
COMUNE DI SORAGNA		
COMUNE DI POLESINE ZIBELLO		
AZIENDA U.S.L. DI PARMA DISTRETTO DI FIDENZA		
ASP “DISTRETTO DI FIDENZA”		

ALLEGATO A – ATTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

ALLEGATO C – COMPETENZE DELLA COMMITTENZA ED OBBLIGHI E ADEMPIMENTI SOGGETTO GESTORE